



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Legge di delegazione europea 2015

Schede di lettura

A.C. 3540

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Febbraio 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 283



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari comunitari

Tel. 06 6760-9409/06 6760-9148 - st_affari_comunitari@camera.it

 @CD_europa

Progetti di legge n. 393

UFFICIO RAPPORTI UNIONE EUROPEA

Tel. 06 6760-2145 - cdrue@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA

Premessa	7
----------------	---

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee</i>).....	15
Articolo 2 (<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>)	21
Articolo 3 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive</i>).....	23
Articolo 4 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare</i>).....	29
Articolo 5 (<i>Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE</i>).....	35
Articolo 6 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti</i>)	39
Articolo 7 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea</i>).....	47
Articolo 8 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del</i>	

<i>Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio)</i>	53
Articolo 9 (<i>Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali</i>)	63
Articolo 10 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta</i>).....	67
Articolo 11 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine</i>).....	79
Articolo 12 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010</i>)	85
Articolo 13 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base</i>).....	93
Articolo 14 (<i>Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006</i>).....	103

ALLEGATO A

Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine

<i>di recepimento 29 ottobre 2016)</i>	119
--	-----

ALLEGATO B

<i>Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016)</i>	125
---	-----

<i>Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016)</i>	135
--	-----

<i>Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1° maggio 2018)</i>	137
---	-----

<i>Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017)</i>	139
---	-----

<i>Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 26 giugno 2017)</i>	141
--	-----

<i>Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento 26 giugno 2017)</i>	145
---	-----

Premessa

Premessa

Il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015* ([A.C. 3540](#)).

Il disegno di legge di **delegazione europea 2015** consta di **14 articoli** ed è corredato da **due** allegati.

L'articolato contiene **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di **8 direttive** europee e di **una raccomandazione CERS** (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **12 regolamenti** europei. Inoltre, all'articolo 12, il disegno di legge reca principi e criteri direttivi **specifici** per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114, articolo 1 e allegato B).¹

Gli **allegati A e B**, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, **1 e 6 direttive**².

In particolare, l'allegato B indica le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La legge di delegazione europea

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In base all'**articolo 29** della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:

- la **legge di delegazione europea**, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea
- la **legge europea**, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire

¹ Si tratta della delega per il recepimento della direttiva 2014/17/UE. Al riguardo, si segnala che il 21 gennaio 2016 è stato trasmesso alle Camere - per il parere delle competenti Commissioni parlamentari - lo schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali* ([Atto n. 256](#)). Sul punto, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 12.

² Negli allegati A e B, in cui sono elencate le direttive oggetto della disposizione di delega di cui all'articolo 1, non è inserita la direttiva 2011/91/UE, in quanto la relativa disposizione di delega è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il **comma 3 dell'articolo 29** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **presenta alle Camere**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un **disegno di legge di delegazione europea**, con l'indicazione dell'**anno di riferimento**.

Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è **entro il 28 febbraio** di ogni anno.

Il **contenuto** del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'**articolo 30**, comma 2 della legge n. 234 del 2012. In particolare, essa prevede:

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
- d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e),

autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

- i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei **principi e criteri generali** di delega, nonché degli **specifici** principi e criteri direttivi **aggiuntivi** eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'**articolo 29, comma 7**, della legge n. 234 del 2012, il Governo deve inoltre dare conto³ dell'eventuale **omesso inserimento** delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle **procedure di infrazione**, l'elenco delle direttive recepite o da recepire **in via amministrativa**, l'elenco delle direttive recepite **con regolamento** e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole **regioni e province autonome** hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Per quanto riguarda l'**anno di adozione** delle direttive europee inserite nel disegno di legge di delegazione 2015, si evidenzia che **cinque** direttive sono state adottate nel 2015, **due** nel 2014 e **una** nel 2011.

DIRETTIVE PER ANNO DI EMANAZIONE

Direttive (C. 3540)	Anno di emanazione	Totale
▪ 2011/91/UE	2011	1
▪ 2014/26/UE ▪ 2014/92/UE	2014	2
▪ (UE) 2015/565 ▪ (UE) 2015/637 ▪ (UE) 2015/652 ▪ (UE) 2015/720 ▪ (UE) 2015/849	2015	5
		8

³ Le informazioni fornite dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) contengono dati aggiornati al 31 dicembre 2014. Con riguardo alle procedure d'infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, la relazione presenta altresì un aggiornamento alla data del 30 settembre 2015. Quanto alle direttive europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nell'anno 2014, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate, sono forniti dati ulteriori, aggiornati al 19 agosto 2015.

Nella tabella che segue le direttive europee sono suddivise in base alla scadenza del **termine per il recepimento** nell'ordinamento nazionale.

DIRETTIVE PER TERMINE DI RECEPIMENTO

Direttive (C. 3540)	Termine di recepimento	Totale
▪ 2011/91/UE	Senza termine espresso	1
▪ 2014/26/UE ▪ 2014/92/UE ▪ (UE) 2015/565 ▪ (UE) 2015/720	Tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2016	4
▪ (UE) 2015/652 ▪ (UE) 2015/849	Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017	2
▪ (UE) 2015/637	Dopo il 1° gennaio 2018	1
		8

Nell'**articolato**, il disegno di legge di delegazione europea 2015 stabilisce **principi e criteri direttivi specifici** cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, richiamati all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Più precisamente, il disegno di legge introduce principi e criteri direttivi **specifici** di delega per l'attuazione dei seguenti atti:

✓ **5 Direttive:**

- 2011/91/UE relativa all'**etichettatura dei prodotti alimentari** (articolo 4);
- (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la **tutela consolare** dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi (articolo 5);
- 2014/17/UE sui **contratti di credito ai consumatori** relativi a beni immobili residenziali (articolo 12);
- 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al **conto di pagamento**, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche base (articolo 13);

- (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** (articolo 14).
- ✓ **12 Regolamenti (UE):**
 - n. 1143/2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle **specie esotiche invasive** (articolo 3);
 - n. 1169/2011 relativo alla fornitura di **informazioni sugli alimenti** ai consumatori (articolo 4);
 - n. 428/2009 che istituisce un **regime comunitario di controllo** delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di **prodotti a duplice uso**; n. 599/2014 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; n. 1382/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009; n. 1236/2005 relativo al **commercio di determinate merci** che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la **tortura** o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (articolo 6);
 - n. 1025/2012 sulla **normazione europea** (articolo 7);
 - n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei **prodotti da costruzione** (articolo 8);
 - 2015/751 relativo alle **commissioni interbancarie** sulle operazioni di pagamento basate su carta (articolo 10);
 - 2015/760 relativo ai **fondi di investimento** europei a lungo termine (articolo 11);
 - 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i **trasferimenti di fondi** (articolo 14).
- ✓ **1 raccomandazione CERS**
 - CERS/2011/3 relativa al **mandato macroprudenziale** delle autorità nazionali (articolo 9)

Le leggi di delegazione europea riferite agli anni 2013 e 2014

Si ricorda che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, sono state approvate 3 leggi di delegazione europea, di cui 2 riferite all'anno 2013 e una all'anno 2014.

La **legge di delegazione europea 2013** (L. 6 agosto 2013, n. 96) è composta da 13 articoli e tre allegati, ed ha conferito al Governo deleghe legislative per il recepimento di **40 direttive**, il coordinamento della normativa nazionale alle rettifiche di **5 direttive** e l'adeguamento a **2 regolamenti** (UE).

La **legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre** (L. 15 ottobre 2014, n. 154), consta di 9 articoli e due allegati e conferisce al Governo deleghe legislative per il recepimento di **19 direttive**, l'attuazione di **2 decisioni quadro**, l'adeguamento a **un regolamento** (UE) e l'adozione di un testo unico.

Da ultimo, la **legge di delegazione europea 2014** (L. 9 luglio 2015, n. 114), che consta di 21 articoli e due allegati, reca disposizioni di delega per il recepimento di **58 direttive** europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a **6 regolamenti** (UE), nonché per l'attuazione di **10 decisioni quadro**.

Di seguito si riportano i dati sullo **stato di attuazione** delle tre leggi di delegazione europea, aggiornati al 31 gennaio 2016.

La **legge di delegazione europea 2013** risulta quasi interamente attuata: sono stati emanati 34 decreti legislativi volti al recepimento di 35 direttive (1 dell'Allegato A e 34 dell'Allegato B) ed è stata adeguata la normativa nazionale a 2 regolamenti (con un decreto legislativo). Tutte le 8 direttive dell'allegato B con principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolato sono state attuate.

Anche la **legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre** risulta quasi interamente attuata: sono stati emanati 17 decreti legislativi per il recepimento di 14 direttive e l'attuazione di 2 decisioni quadro. E' all'esame del Parlamento uno schema di decreto legislativo che recepisce due direttive.

Infine, la più recente **legge di delegazione europea 2014** risulta parzialmente attuata: sono stati emanati 9 decreti legislativi per il recepimento di 8 direttive; sono stati trasmessi al Parlamento per il parere 18 schemi di decreti legislativi, riferiti a 11 direttive e 7 decisioni quadro. I decreti legislativi fin qui emanati concernono l'attuazione dell'unica direttiva inclusa nell'allegato A, della direttiva prevista dall'articolo 6 e di 6 direttive elencate nell'allegato B (2 di queste con principi e criteri direttivi specifici di delega). Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea 2015, l'ordinamento nazionale è conforme alla direttiva 2014/57/UE (abusi di mercato), inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea 2014 e recante principi e criteri direttivi specifici di delega.

Per una **sintesi del contenuto** degli articoli e delle direttive europee elencate negli allegati A e B del disegno di legge, si rinvia al *dossier* breve del Servizio Studi n. 393/1 del 10 febbraio.

Schede di lettura

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Esso rinvia, per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi e i criteri direttivi della delega**, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive⁴.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa.

Per le direttive che **non prevedono** un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, l'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;
- b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione

⁴ Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

- superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
 - e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
 - f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
 - g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
 - h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
 - i) è sempre assicurata la **parità di trattamento dei cittadini italiani** rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a **sanzioni penali**.

La disposizione richiama lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Essa prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in

tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo *non intenda conformarsi* ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a **sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla **copertura degli oneri** recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

Il **Fondo per il recepimento della normativa europea** è stato istituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) attraverso l'introduzione dell'articolo 41-bis della legge 234/2012, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione 3 (*L'Italia nell'Europa e nel mondo*), al Programma 3.1 (*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*), **Capitolo 2815**, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016,

Il comma 810 dell'articolo unico della **legge di stabilità 2016** ([legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)) prevede che la dotazione di tale Fondo sia ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il successivo comma 813 dispone che tale incremento sia finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

Per effetto di tali modifiche, il capitolo 2815 evidenzia una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il **comma 3** prevede inoltre che, in caso di incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i **decreti legislativi** attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi** che **stanziavano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Il **comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009** ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il **principio** in base al quale le **leggi di delega** comportanti oneri recano i **mezzi di copertura finanziaria necessari** per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti⁵.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una **relazione tecnica**, predisposta ai sensi del successivo comma 3, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla **previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie**.

E' altresì previsto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti anche per i **profili finanziari** sugli **schemi** dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In particolare, il citato comma 4 dell'articolo 31 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della **relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009). Su di essi è

⁵ Si ricorda che il principio di carattere generale enunciato dalla norma risponde a quello da tempo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 226/1976), in base al quale spetta al legislatore delegante disporre in ordine alla copertura della spesa derivante dall'esercizio della delega. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato che, "qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta" è sufficiente che il Governo venga a ciò espressamente delegato, con determinazione di principi e criteri direttivi di delega, anche enunciati sotto forma di clausole di neutralità finanziaria, volti a definire gli equilibri finanziari interni a ciascun provvedimento da adottare nell'esercizio della delega.

richiesto anche il **parere** delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove *non* intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'**articolo 81, quarto comma, della Costituzione**, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una **delega biennale** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da direttive **attuata in via regolamentare o amministrativa** e per le violazioni di **regolamenti** dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni.

La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nelle precedenti leggi di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la **disciplina sanzionatoria** deve essere prevista da una fonte normativa interna di **rango primario** atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire al Governo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.

L'**articolo 33** della legge n. 234 del 2012 individua la delega stessa come contenuto proprio della legge di delegazione europea. Il comma 3 dell'art. 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. Il comma 2 del richiamato articolo 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera d),

della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici eventualmente indicati nella legge di delegazione europea. La citata lettera d) dell'**articolo 32**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 indica i **principi e criteri di delega** per l'adozione della **disciplina sanzionatoria** corrispondente.

In particolare, al di fuori dei casi previsti dalla norme penali vigenti, sono previste **sanzioni penali**, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le **sanzioni alternative** di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a luoghi determinati e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (su richiesta dell'imputato). È altresì prevista la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'**entità delle sanzioni** è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le **sanzioni amministrative accessorie** della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi. Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle **regioni**.

Sugli **schemi di decreto legislativo** adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l'acquisizione del **parere** delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33

Articolo 3

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive)

L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del [regolamento \(UE\) n.1143/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di **un anno** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.

Nella relazione illustrativa si fa presente che per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare **le autorità competenti** allo svolgimento delle attività previste consistenti nel *rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori* nonché nella *definizione di disposizioni procedurali*. Inoltre, il regolamento n. 1143 prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

I **principi e i criteri direttivi specifici** da seguire sono indicati nel **comma 2**, dove si fa riferimento, oltre a quelli valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea, contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche alla:

- individuazione del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** come **autorità nazionale** competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativamente: all'attuazione del regolamento; al coordinamento delle attività necessarie; nonché al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento in esame (*lettera a*)
- individuazione dell'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)** come ente specifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014 (*lettera b*);

- previsione di sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame (**lettera c**);
- destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo (**lettera d**).

Il Governo ha un **termine ulteriore di 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 per l'emanazione delle **disposizioni correttive e integrative** dello stesso decreto legislativo, seguendo la procedura prevista al comma 2.

Il **comma 4**, infine, dispone che dall'attuazione dell'articolo 3 in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti qui previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.

Si ricorda che in materia di **specie alloctone**, la **legge n. 157 del 1992**, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede che la relativa gestione è finalizzata, ove possibile, all'eradicazione o, comunque, al controllo delle popolazioni (art. 2, comma 2-*bis*, come inserito dall'articolo 11, comma 12 del D.L. 91 del 2014).

Da tale previsione sono escluse le specie individuate con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015**.

In particolare, l'articolo 1 del decreto definisce cosa debba intendersi per *specie autoctona* (quella naturalmente presente in una determinata area geografica senza l'intervento diretto dell'uomo), *specie alloctona* (che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma vi è giunta per l'intervento diretto dell'uomo), e *specie parautoctona* (la specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto dell'uomo anteriormente al 1500 D.C.).

Si ricorda, inoltre, che la **legge 28 dicembre 2015, n. 221** recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - c.d. collegato ambientale - prevede all'articolo 7 che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. Per approfondire tale materia, nel sito del Ministero dell'Ambiente, sono presenti i seguenti documenti: [le specie esotiche invasive](#), e [la strategia nazionale per la biodiversità](#), che fa riferimento tra l'altro alle specie

alloctone, e inoltre il [database comunitario](#) di informazione sulle specie aliene presenti in Europa.

Regolamento (UE) n. 1143/2014

Il **regolamento n. 1143/2014**, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle **specie esotiche invasive** all'interno dell'Unione.

La specie esotica **invasiva** è definita (**articolo 3**) come quella specie per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione:

- minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati;
- o ha effetti negativi su di essi;
- se di rilevanza dell'Unione europea, presenta effetti negativi considerati tali da richiedere un intervento concertato.

L'**elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione** viene stabilito dalla Commissione, anche sulla base di richieste dei singoli Stati membri, tramite atti di esecuzione e viene aggiornato almeno ogni sei anni.

L'inclusione delle specie esotiche invasive nell'elenco (**articolo 4**) avviene se esse risultano, in base alle **prove scientifiche** disponibili:

- estranee al territorio dell'Unione;
- capaci di diffondersi nell'ambiente in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina;
- come anche di produrre probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità e tali da generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia.

In tali casi, sulla base di una valutazione dei rischi effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, si rende necessario un **intervento concertato** a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l'insediamento o la diffusione. L'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo. Entro il 2 gennaio 2017 (**articolo 6**), ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta per ciascuna di tali regioni un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza che poi viene comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Sul piano delle **restrizioni**, l'**articolo 7** prevede che le specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione non possano essere:

- deliberatamente portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio interessato;
- tenute o allevate, anche in confinamento, trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;
- immesse sul mercato, utilizzate o scambiate; poste in condizione di riprodursi o rilasciate nell'ambiente.

In particolari condizioni, gli Stati membri possono instaurare un regime di autorizzazione per **attività di ricerca o conservazione *ex situ*** in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione e se l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana; gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico (**articolo 8**). In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni che consentono a istituti di svolgere attività diverse da quelle di ricerca (**articolo 9**). E' prevista la possibilità di adottare **misure di emergenza (articolo 10)** nella forma delle restrizione previste all'articolo 7, laddove lo Stato membro comprovi la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, estranee al territorio dell'Unione capaci di insidiare la popolazione vitale e di diffondersi nell'ambiente e di produrre un effetto negativo.

Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive dell'Unione (**articolo 13**), è prevista l'**identificazione dei vettori** tramite i quali le specie invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono, individuando quelli che richiedono **azioni prioritarie** («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ai fini del trattamento dei vettori prioritari, ogni Stato membro elabora e attua uno o più piani d'azione contenenti i calendari degli interventi e le misure da adottarsi.

Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri istituiscono un **sistema di sorveglianza** delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (**articolo 14**), che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive. Il sistema di sorveglianza copre il territorio, comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, dinamico nel rilevare rapidamente la comparsa di nuove specie esotiche invasive. Esso si basa sulle disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali e tiene conto delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

E' prevista entro il 2 gennaio 2016 la disponibilità da parte degli Stati membri di **strutture pienamente operative** preposte ad eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (**articolo 15**).

Attraverso il sistema di sorveglianza e le informazioni raccolte nei controlli ufficiali per confermare il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli Stati membri notificano alla Commissione e informano gli Stati membri di tale rilevamento precoce nei casi in cui avviene la comparsa sul proprio territorio delle specie che figurano nell'elenco dell'Unione o la ricomparsa nei casi in cui era stata constatata l'eradicazione (**articolo 16**). Dopo tale rilevamento ed entro tre mesi dalla trasmissione della notifica alla Commissione, gli Stati membri applicano le misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri, ai fini di una eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione.

Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri predispongono **misure di gestione efficaci (articolo 19)** per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio al fine di renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e se del caso la salute umana e sull'economia. Tali misure consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Gli Stati membri adottano poi **misure di ripristino appropriate (articolo 20)** per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, sempre sulla base di un'analisi costi/benefici che dimostri l'efficacia rispetto ai costi di dette misure. Le misure di ripristino includono quelle volte al riadattamento dell'ecosistema così come la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. L'**articolo 22** prevede l'impegno da parte degli Stati membri per garantire uno **stretto coordinamento** con tutti gli Stati membri interessati, anche con gli Stati terzi. Per agevolare questo coordinamento la Commissione può intervenire su richiesta degli Stati membri interessati.

L'**articolo 23** fa salva la possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare **norme nazionali più severe** per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive, compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

Nel termine del **1° giugno 2019** ed ogni sei anni (**articolo 24**) gli **Stati membri aggiornano** la Commissione sui sistemi di sorveglianza e i controlli ufficiali, la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e le informazioni su quelle di rilevanza nazionale, nonché sui piani di azione

Entro il **1° giugno 2021** la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento in esame e degli strumenti in esso previsti: dall'elenco dell'Unione, ai piani d'azione, dal sistema di sorveglianza ai controlli doganali, all'obbligo di eradicazione, come agli obblighi di gestione. Di questo riesame presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con proposte legislative per la modifica del regolamento n. 1143, comprese le modifiche all'elenco dell'Unione.

La Commissione instaura progressivamente un **sistema informativo di supporto** necessario ad agevolare l'applicazione del regolamento che entro il **2 gennaio 2016** prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione (**articolo 25**). Questo sistema, entro il 2 gennaio 2019, diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del regolamento n. 1143, che può anche includere informazioni su specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, vettori, valutazione dei rischi e misure di gestione e di eradicazione.

Articolo 4

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

L'articolo 4, comma 1 delega il Governo ad emanare decreti legislativi - secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234 del 2012, all'uopo adeguata⁶ dal **comma 2** - per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di **etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori**.

I principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il [regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011](#) relativo alla fornitura di **informazioni sugli alimenti ai consumatori**, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la [direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011](#), relativa alle **diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare**.

A livello nazionale, il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) concerne **l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari**: esso reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE⁷, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE⁸, e 89/396/CEE⁹.

⁶ Nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei Ministri è affiancato dal MiSE, dal MIPAAF e dal Ministero della salute, di concerto col MEF ed il Ministro della giustizia; il termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza Stato/regioni ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; per il resto, si rinvia all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

⁷ Direttiva n. 89/395/CEE del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

⁸ L'adeguamento delle disposizioni interne alla direttiva 2000/13/CE è stato disposto con il [D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181](#), che ha introdotto le necessarie modifiche nella forma di novelle al precedente decreto n. 109.

⁹ Direttiva 14 giugno 1989, n. 89/396/CEE relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il provvedimento è stato abrogato e sostituito dalla Direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE di mera codificazione.

La legge n. 234 del 2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il **comma 3** del presente articolo vi **aggiunge principi e criteri specifici**.

In particolare, la **lettera a)** dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. L'elemento teleologico enunciato è sia quello informativo per il consumatore (tant'è vero che la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento), sia quello di un'efficace tutela della salute¹⁰ da parte degli organi di controllo. La relazione governativa ricorda che si tratta di misure sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea e che, in ogni caso, esse non attengono a profili contenziosi in atto.

Quanto alla **lettera b)**, vi si prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF. La relazione governativa specifica che l'accertamento della violazione continua ad essere decentrato presso i vari soggetti pubblici competenti (in via diretta o delegata), ma il Dipartimento uniformerà a livello statale l'irrogazione delle sanzioni, evitando le difformità interregionali attualmente lamentate.

Il **comma 4** contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi, pur nella consapevolezza della indeterminatezza della ricaduta delle nuove norme. A questo scopo è richiamata la disciplina della legge di contabilità e finanza pubblica, nella parte in cui prevede che, in sede di conferimento della delega, la complessità della materia trattata non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi: in tal caso, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi¹¹. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori

¹⁰ Si tratta di un riflesso non sconosciuto al nostro ordinamento, visto che sulla filiera agroalimentare già all'art. 12 del d.lgs. n. 224 del 2003 era garantita la consultazione ed informazione pubblica; la norma fu poi richiamata nel decreto ministeriale 19 gennaio 2005, n. 72 (*Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato*), in attuazione dell'art. 8, comma 6, del predetto d.lgs. n. 224 del 2003.

¹¹ Ciò avverrà nella relazione tecnica allegata a ciascuno schema di decreto legislativo: mentre la legge n. 196 del 2009 prevede che essa deve dare "conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura", il comma in commento preferisce limitarsi a richiedere che essa evidenzii gli effetti dello schema di decreto "sui saldi di finanza pubblica".

oneri - che non trovino compensazione al loro interno - sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Regolamento (UE) n. 1169/2011

Il [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#), del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, si propone i seguenti **obiettivi**:

- l'introduzione di un unico strumento che disciplini principi e requisiti per le disposizioni orizzontali sull'etichettatura generale e nutrizionale;
- l'inserimento di disposizioni specifiche sulla responsabilità in seno alla catena alimentare riguardo alla presenza e all'esattezza dell'informazione alimentare;
- la fissazione di criteri misurabili su alcuni elementi della leggibilità delle etichette apposte ai prodotti alimentari;
- il chiarimento delle norme riguardanti l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza;
- l'introduzione di indicazioni nutrizionali obbligatorie nella parte principale del campo visivo della maggior parte degli alimenti trasformati.

A tal fine, il regolamento **interviene in modo incisivo sulla legislazione preesistente**, provvedendo:

- a modificare i regolamenti (CE) [n. 1924/2006](#), relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e [n. 1925/2006](#), sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
- ad abrogare la [direttiva 87/250/CEE](#) (relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale); la [direttiva 90/496/CEE](#) (relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari); la [direttiva 1999/10/CE](#) (che introduce deroghe a disposizioni previgenti per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari); le direttive [2002/67](#) (etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina) e [2008/5/CE](#) (relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13) e il [regolamento \(CE\) n. 608/2004](#) (relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo).

Dopo un **Capo I** che fissa disposizioni generali, individuando oggetto e campo di applicazione del regolamento, il **Capo II** identifica, all'art. 4, i principi che devono disciplinare le informazioni obbligatorie sugli alimenti, e segnatamente:

- informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;
- informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento;

- informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il **Capo III** individua e specifica i requisiti generali relativi all'informazione sugli alimenti e le responsabilità degli operatori nel settore alimentare - cui spetta assicurare e verificare la conformità ai requisiti previsti dalla legislazione, nell'ambito delle imprese che controllano.

Il **Capo IV** disciplina le informazioni obbligatorie sugli alimenti, fornendo, tra l'altro, un elenco delle indicazioni obbligatorie (art. 9), e individuando le indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti (art. 10), per poi dettare disposizioni più particolareggiate su un ampio ventaglio di occorrenze (tra le altre, i casi per cui è ammissibile omettere l'elenco degli ingredienti - art. 19; l'etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - art. 21; il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento - art. 24; l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza - art. 26).

Il **Capo V** affronta la materia delle informazioni volontarie sugli alimenti, elencando i requisiti che esse debbono soddisfare.

Il **Capo VI**, relativo alle disposizioni nazionali, stabilisce, all'art. 38, che, "quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza", mentre possono farlo per le materie non specificamente armonizzate, purché le disposizioni in questione "non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento".

Iter di approvazione

Il regolamento n. 1169/2011 deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2008 ([COM \(2008\) 40](#)), sulla quale né il Senato, né la Camera dei deputati hanno approvato atti di indirizzo.

Il regolamento è stato approvato in seconda lettura, grazie a un non semplice compromesso tra i due legislatori dell'Unione.

Direttiva 2011/91/UE

Quanto alla [direttiva 2011/91/UE](#), relativa alle **diciture o marche** che consentono di **identificare la partita** alla quale appartiene una **derrata alimentare**, essa, a differenza del regolamento n. 1169/2011, si propone il mero scopo di avviare la **codificazione** e di semplificare la normativa dell'Unione in materia, sostituendo e incorporando una serie di atti ([direttiva 89/396/CEE](#); [direttiva 91/238/CEE](#); [direttiva 92/11/CE](#)).

In risposta a un'esigenza di semplificazione della normativa dell'Unione, infatti, i servizi della Commissione europea sono chiamati a procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, potendo altresì codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

In sede di codificazione non è possibile apportare alcuna modificazione di carattere sostanziale agli atti che vengono incorporati, ed è necessario limitarsi ai cambiamenti minimi richiesti per ragioni di coordinamento e leggibilità.

La direttiva 2011/91/UE deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 28 settembre 2010 ([COM \(2010\) 506](#)).

Il 24 novembre 2010 la 14^a Commissione permanente del Senato ha approvato una risoluzione ([Doc. XVIII-bis n. 25](#)), nella quale si esprimeva parere favorevole per quanto concerneva la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà.

Articolo 5

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

L'articolo 5, comma 1, detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015: conseguentemente il Governo, nell'esercizio della **delega per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/637](#)** del Consiglio - sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la **tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi** -, dovrà altresì prevedere **che la promessa di restituzione dei costi** sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, **abbia efficacia di titolo esecutivo** in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

La relazione introduttiva allo schema di disegno di legge illustra come la previsione dell'efficacia di titolo esecutivo della promessa di restituzione di somme di denaro, sottoscritta da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro in un paese terzo, costituisca **l'estensione di quanto già previsto per i prestiti con promessa di restituzione erogati da uffici consolari italiani a nostri connazionali** in base al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari.

Direttiva (UE) 2015/637

La [direttiva \(UE\) 2015/637](#) - adottata il 20 aprile 2015, e che, tra l'altro, ha abrogato la precedente decisione 95/553/CE, nella stessa materia ma di minore portata -, ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima infatti che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.

La direttiva mira (**articolo 1**) a determinare le modalità con le quali cittadini europei bisognosi di **assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono direttamente rappresentati** abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.

Dal punto di vista giuridico la direttiva costituisce l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Difatti la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE enuncia tra i **diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro**, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale. D'altra parte, l'articolo 23 del TFUE, ribadendo tale diritto dei cittadini europei, prevede al paragrafo primo che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela - questa disposizione è stata a suo tempo attuata dalla citata decisione 95/553/CE. Il secondo paragrafo prevede poi che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e con procedura legislativa speciale, possa adottare **direttive** sulle misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini europei non rappresentati in Stati terzi - e la direttiva 2015/637 costituisce per l'appunto l'attuazione di quest'ultima previsione.

Per quanto concerne invece la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 46 reitera esattamente quanto previsto dalla richiamata lettera c), comma 2 dell'articolo 20 del TFUE.

In questo contesto, elemento essenziale della direttiva 2015/637 è quello di fornire una **tutela consolare non discriminatoria**, nel senso che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico paese terzo devono poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero (**articolo 2**) ai propri cittadini, tra l'altro, in caso di decesso, di gravi incidenti o malattia, di arresto o detenzione, dell'esser stati vittime di reati, di situazioni di emergenza che richiedano aiuto o rimpatrio (**articolo 9**). La direttiva specifica inoltre la portata in cui l'assistenza consolare può estendersi (**articolo 5**) ai familiari di cittadini dell'Unione europea che abbiano tuttavia la cittadinanza di paesi terzi.

Sono previste **procedure di coordinamento** fra i paesi dell'Unione europea in ordine all'assistenza consolare da prestare: in particolare, il paese di origine del soggetto interessato sarà comunque (**articolo 3**) consultato dallo Stato membro del quale viene richiesta la tutela consolare, e potrà intervenire in diverse modalità che prescindano dalla presenza *in loco* (comunicazioni telefoniche, servizi *online*). È previsto altresì che i paesi dell'Unione europea presenti nello specifico paese terzo possano prendere accordi (**articolo 12**), resi pubblici (**articolo 7**) anche comunicandoli alla locale delegazione dell'Unione europea (**articolo 11**), sulle specifiche modalità di prestazione dell'assistenza consolare a cittadini europei non direttamente rappresentati, che potranno comprendere anche il trasferimento della pratica (**articolo 7**) dall'ambasciata di un paese europeo a quella di un altro. In ogni caso è specialmente garantita la tutela dei cittadini non rappresentati nelle situazioni di crisi (**articoli 13 e 15**), con la relativa ripartizione delle responsabilità.

Anche dal **punto di vista finanziario (articolo 14)** i cittadini europei non rappresentati non verranno assoggettati a pagamenti più elevati di quelli che gravano in casi analoghi sui cittadini del paese europeo che presta l'assistenza: se il cittadino tutelato non è in grado di corrispondere le somme dovute sul posto, gli verrà sottoposto un modulo con cui si impegna a rimborsare tali costi alle autorità del proprio paese.

E' prevista (**articolo 19**) una relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva, da presentare entro il 1° maggio 2021, redatta sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Il **termine per il recepimento** della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al **1° maggio 2018**.

Il **comma 2** prevede che dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono ai correlativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il citato **articolo 14 della direttiva 2015/637** riporta norme generali in materia di procedure finanziarie collegate alla prestazione di assistenza consolare a cittadini dell'Unione europea privi di rappresentanza consolare nazionale in un determinato paese terzo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 prevede l'impegno da parte dei cittadini non rappresentati a **restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare** di cui hanno goduto, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato membro che tale assistenza ha prestato, utilizzando a tale scopo il modulo riportato nell'allegato I alla direttiva in commento. Peraltro l'impegno è limitato ai costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta l'assistenza.

Il comma 2 prevede che lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di appartenenza del cittadino non rappresentato il **rimborso dei costi**, utilizzando il modulo standard di cui all'allegato II alla direttiva. Il

rimborso dei costi consegue entro un periodo di tempo ragionevole, non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro che ha rimborsato i costi può esercitare rivalsa sul proprio cittadino in ordine ai costi medesimi.

Il comma 3, infine, prevede che in caso di **spese giustificate, ma insolitamente elevate**, collegate alla tutela consolare fornita a un cittadino UE non rappresentato in caso di arresto o detenzione, lo Stato membro che ha prestato l'assistenza possa del pari chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del soggetto tutelato, che anche in questo caso provvederà al rimborso in un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

Si ricorda altresì che i **principi e criteri direttivi generali di delega**, di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015 sono quelli contenuti degli **articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012**, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Articolo 6

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

L'**articolo 6** reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990, provveda a:

- **riordinare e semplificare** le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a **duplice uso**;
- **applicare le sanzioni** in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

La [legge n. 185 del 1990](#) individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di **divieto ad esportare** ed importare i materiali d'armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

In particolare, la richiamata normativa **vieta l'esportazione**, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario di materiale d'armamento quando queste **contrastino con il principio della Costituzione italiana** che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa.

L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali d'armamento sono altresì vietati **quando il Paese destinatario è in istato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite**; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando la politica del Paese destinatario contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; quando il paese destinatario destini al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa. La legge in esame consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa.

Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico italiano il contenuto della Direttiva 2009/43/CE, nel corso della precedente legislatura è stato emanato il [decreto legislativo n. 105 del 2012](#) -, adottato in base alla delega prevista nella legge comunitaria 2010, art. 12 -, che ha novellato in più punti la legge 185 del 1990.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 10-bis il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990, ed è soggetto ad autorizzazione preventiva.

Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della Unione europea: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di trasferimento di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati. Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale. Si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

Il **comma 1** dell'articolo in esame definisce il **procedimento di adozione** dell'emanando decreto legislativo richiamando, a tal fine, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 che definisce le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea. Il medesimo comma 1 precisa, altresì, che il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Si prevede, infine, che sullo schema di decreto legislativo venga acquisito il **parere** delle competenti commissioni parlamentari.

Il richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea

sia di quattro mesi¹² antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. A sua volta il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 234 prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Per quanto concerne i **principi e i criteri direttivi** che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il **comma 2 dell'articolo 6**, oltre a richiamare quelli vevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea contenuti nell'articolo 32 della legge n.234 del 2012, indica una serie di **ulteriori principi direttivi specifici**.

In particolare, le **lettere a) e b)** del comma 2 fanno riferimento alla necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti la materia oggetto del presente articolo (prodotti e tecnologie a duplice uso, sanzioni in materia di embarghi commerciali, esportazione di materiali proliferanti).

In relazione ai criteri direttivi indicati nelle richiamate lettere a) e b), si osserva che i medesimi appaiono formulati in maniera particolarmente generica a fronte di una relazione illustrativa che, con riferimento a tali disposizioni, indica nello specifico i diversi profili della normativa nazionale che appare necessario innovare, modificare e semplificare.

Al riguardo, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di meglio definire l'ambito oggettivo di applicabilità dei richiamati criteri direttivi tenuto peraltro conto che risultano già adottati taluni decreti legislativi volti ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle lettere a) e b) (si veda, in particolare, il [decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11](#) che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri).

¹² Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

Nello specifico il comma 2, **lettera a)** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguare l'ordinamento interno al [regolamento \(CE\) n. 428/2009](#) del Consiglio, del 5 maggio 2009 che istituisce un **regime comunitario di controllo delle esportazioni**, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di **prodotti a duplice uso**, per i quali si intendono i prodotti (inclusi il *software* e le tecnologie) che possono avere un utilizzo **sia civile sia militare**. Rientrano, poi, in tale categoria tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

La medesima lettera a) richiama poi la necessità di adeguamento della normativa nazionale agli **ulteriori regolamenti** (UE) [n. 599/2014](#) e [n. 1382/2014](#) - che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009 - e alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli altri accordi internazionali in materia, già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa.

In relazione a tale criterio direttivo, nella parte in cui viene fatto riferimento ad accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa, si valuti l'opportunità, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, di circoscriverne meglio l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione. Andrebbe, in particolare, chiarito se la disposizione in esame si riferisca ai soli accordi di cui è parte l'Italia ovvero anche ad eventuali accordi di cui fosse parte l'Unione europea nel suo insieme.

Regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014

Il **regolamento (UE) n. 599/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha introdotto una delega di competenza alla Commissione per l'aggiornamento dell'elenco UE dei prodotti soggetti a controlli nell'allegato I ("atti delegati") e l'eliminazione di alcune destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA) nell'allegato II in relazione agli embarghi sugli armamenti.

A sua volta il **regolamento delegato (UE) n. 1382/2014** della Commissione, del 22 ottobre 2014, ha aggiornato l'elenco UE dei **prodotti soggetti a controlli**, di cui all'allegato I del regolamento, integrandovi le modifiche concordate nel 2011, nel 2012 e nel 2013 nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Le modifiche comprendono l'esenzione dai controlli di alcuni prodotti e cambiamenti della descrizione delle merci e delle definizioni nonché alcuni nuovi controlli, ad esempio in materia di sorveglianza su Internet e software di intrusione.

Il nuovo elenco UE dei prodotti soggetti a controlli, aggiornato e consolidato, è entrato in vigore il 31 dicembre 2014, consentendo in tal modo all'UE di rispettare i propri impegni internazionali in materia di controlli delle esportazioni e agevolando gli esportatori dell'UE nei casi in cui i parametri di controllo sono stati resi più flessibili.

Per un approfondimento, vedi la [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento \(CE\) n. 428/2009 \(COM/2015/0331 final\)](#).

La successiva **lettera b)** dispone che la delega sia esercitata al fine di adeguare l'ordinamento nazionale anche al [regolamento \(CE\) n.1236/2005](#) del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e al successivo [regolamento di esecuzione \(UE\) n.1352/2011](#).

Regolamenti (UE) n. 1236/2005 e n. 1352/2011

Il **Regolamento (UE) n. 1236/2005** - entrato in vigore il 30 luglio 2006 - prevede che le autorità nazionali degli Stati membri (elencate all'allegato I) competenti a decidere in merito a una domanda di autorizzazione di importazione o di esportazione dovrebbero distinguere, da un lato, le merci che non hanno altra utilizzazione pratica all'infuori di infliggere la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e dall'altro, le merci che potrebbero essere utilizzate per fini analoghi, di cui potrebbero autorizzare l'esportazione o l'importazione secondo criteri rigorosamente definiti. Nell'**allegato II** sono comprese **merci destinate certamente all'esecuzione** di esseri umani (forche, ghigliottine, sedie elettriche, camere a gas) ed alla contenzione (cinture a scarica elettrica superiore a 10.000 V); nell'**allegato III** sono invece elencate merci idonee alla contenzione (sedie e tavoli di contenzione, ceppi e catene, manette di particolare misura, serrapollici, anche chiodati, dispositivi portatili antisommossa o di autodifesa a scarica elettrica superiore a 10.000 V, tra cui manganelli e scudi, ulteriori dispositivi portatili antisommossa, come quelli a rilascio di sostanze chimiche paralizzanti).

Con il **regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/ 2011** - entrato in vigore il 21 dicembre 2011 - la Commissione europea ha modificato **gli allegati II e III** del regolamento, in primo luogo per introdurre controlli all'esportazione mirati a impedire l'uso di determinati **prodotti medicinali per la pena di morte** (esecuzione tramite iniezione letale).

L'**articolo 17** del regolamento comunitario **rinvia agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie** - che la norma precisa debbano essere "effettive, proporzionate e dissuasive" - al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione. Come rilevato in precedenza **con il decreto legislativo n. 11 del 2007** si è provveduto ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento in esame.

Al fine di assicurare la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa dei **prodotti a duplice uso** la successiva **lettera c)** dei criteri di delega impone al Governo l'obiettivo della unitarietà della disciplina relativa ai richiamati beni, nonché della normativa relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Quanto alla **razionalizzazione delle procedure per il rilascio delle licenze** di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese, tale obiettivo è indicato alla **lettera d)** che fa, inoltre, espresso riferimento alla previsione di sistemi autorizzativi semplificati.

A sua volta il criterio direttivo di cui alla successiva **lettera e)** fa riferimento alla necessità di prevedere procedure adottabili nel caso di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n.428/2009.

Al riguardo si valuti l'opportunità di specificare quali sono i prodotti a duplice uso - non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla lettera e).

Per quanto concerne, poi, il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, del commercio di determinati merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, il criterio direttivo di cui alla **lettera f)**, oltre a precisare che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, stabilisce, altresì, il **rispetto dei limiti di pena** previsti dal [decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96](#).

Pertanto deve ritenersi che anche le nuove condotte delittuose saranno assistite da sanzioni penali che si muovono entro i seguenti intervalli edittali:

- operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false: reclusione da due a sei anni o multa da 25.000 a 250.000 euro;
- operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- mancato adempimento all'obbligo informativo da parte dell'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I: arresto fino a due anni;
- omissione della comunicazione delle variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, ovvero dell'indicazione sui documenti e registri commerciali degli elementi di legge, ovvero loro mancata conservazione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro;
- assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui sopra e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso dal Consiglio europeo o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro;
- trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono - senza preventiva autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false - di progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro.

Reca, infine, **disposizioni di carattere sanzionatorio** anche l'ultimo dei criteri direttivi previsto dalla **lettera g)** del comma 2 dell'articolo 6. Tale lettera prevede, infatti, l'adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 3** dell'articolo in esame disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, mentre il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica) che generalmente amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

Articolo 7

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea)

L'articolo 7, comma 1 delega il Governo ad emanare decreti legislativi - secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234 del 2012, all'uopo adeguata¹³ - per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla **normazione europea**.

Si tratta dell'apparato regolatorio¹⁴ adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

¹³ Nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei Ministri è affiancato dal MiSE, dicastero con competenza prevalente nella materia; il termine è abbattuto da dodici a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; per il resto, si rinvia all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

¹⁴ La Commissione per le politiche europee - nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati - registrò un intervento del relatore, deputata Castiello, che sosteneva: "secondo la direttiva 98/34/CE «norma» è la specifica tecnica, la cui osservanza non è obbligatoria, approvata da un organismo riconosciuto, ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO), norma europea (EN) norma nazionale (UNI). Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. In Italia l'attività di formazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di formazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO). Le norme tecniche assumono carattere cogente se richiamate nei provvedimenti legislativi; in tal caso occorre che le stesse siano previamente notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE". In realtà, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ([C-385/10](#) del 18 ottobre 2012) - che ha stabilito che la normativa dell'Unione (articoli 34 e 27 del TFUE) osta a prescrizioni nazionali che subordinino la commercializzazione di prodotti provenienti da altro Stato membro all'apposizione della marcatura CE - ha anche disatteso la difesa italiana in ordine all'obbligo di notifica delle regole tecniche, secondo quanto disposto dalla direttiva 98/34/CE che - all'articolo 8 - prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. La difesa del Governo italiano si era attestata sulla tesi secondo cui le disposizioni del decreto legislativo in questione, se interpretate in combinazione con la legislazione vigente in materia di impianti e costruzioni, avrebbero configurato disposizioni legislative che si conformano ad atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche: per disposizioni di tale natura, sulla base dell'articolo 10 della direttiva 98/34/CE, non si sarebbe applicato l'obbligo di notifica. La posizione espressa nella messa in mora, da parte della Commissione europea, invece, era quella secondo cui le disposizioni italiane menzionate, relative ai requisiti tecnici degli impianti, erano da intendersi a tutti gli effetti come regola tecnica e avrebbero dovuto esserle notificate.

Sul fatto che la norma tecnica europea vada "resa disponibile per uso pubblico" si veda l'articolo 2, comma 1, lettera *l-vicies semel*) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

A partire dall'attuazione della [direttiva 83/189](#) con [legge 21 giugno 1986 n. 317](#), agli organismi europei a rappresentanza nazionale corrispondono, nel nostro Paese, rispettivamente l'UNI (Ente italiano di unificazione)¹⁵ e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano)¹⁶, in entrambi i casi persone giuridiche di diritto privato.

Si rammenta, poi, che in ambito mondiale è presente l'[ISO](#) (*International Organization for Standardization*), che si occupa principalmente di razionalizzare e complementare l'insieme di standard vigenti; la serie di normative sviluppate dall'ISO prende la denominazione di ISO 9000, che viene poi approvata dall'organismo di certificazione europeo EN, e a sua volta tradotta e introdotta nel sistema italiano di certificazione dall'UNI sotto il nome di UNI EN 29000.

La legge n. 234 del 2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il **comma 2** vi aggiunge **principi e criteri specifici**.

La relazione ricorda l'impatto che questa materia ha sulla competitività delle imprese¹⁷, sia in positivo sia in negativo: a causa della proliferazione di organismi e della loro precaria disponibilità di risorse pubbliche, la partecipazione al

¹⁵ L'UNI nasce nel 1921 in seno all'AIMA (Associazione nazionale per gli industriali della meccanica), da cui nel 1928 si distacca assumendo la nuova denominazione. È un'associazione di diritto privato con personalità giuridica, di cui fanno parte enti pubblici, associazioni, aziende, istituti tecnici, di istruzione ed economici, 14 enti federati e persone fisiche. In particolare, fanno parte dell'UNI i Ministeri interessati e, fra gli enti pubblici, l'ENEA e il CNR. Gli enti federati sono associazioni di normazione che operano in specifici settori industriali predisponendo progetti di norme tradotte dall'UNI in norme nazionali. Obiettivi principali dell'UNI sono: elaborare progetti, adottare e pubblicare norme nazionali e documenti normativi; promuovere studi, pubblicazioni e altre iniziative per la diffusione della normazione; collaborare anche con gli altri enti nazionali di normazione alle attività dell'ISO e del CEN (rispettivamente enti di normazione internazionale ed europea); promuovere un'attività nazionale di certificazione; concedere il diritto d'uso del Marchio UNI ai prodotti conformi alle norme dell'ente; costituire archivi di norme nazionali ed estere.

¹⁶ Il CEI è l'organismo che si occupa della normazione e della unificazione nel settore elettrico e elettronico. Opera dal 1909 ed è riconosciuto dallo Stato e dall'Unione europea. La legge 1° marzo 1968, n. 186, riconosce l'autorità delle norme CEI e stabilisce che "materiali, macchine, installazioni e impianti elettrici e elettronici realizzati con tali norme si considerano a regola d'arte". Il CEI è rappresentante italiano dei principali organismi di normazione e certificazione internazionali (IEC, CENELEC, CIGRE) e, tramite il CONCIT, partecipa all'attività dell'ETSI, ente normatore europeo nel settore delle telecomunicazioni.

¹⁷ Tanto da essere oggetto di riconoscimento anche da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.

processo di normazione europeo¹⁸ è messa a repentaglio e, nel contempo, "il ricorso a forme autonome di finanziamento rischia di far lievitare a livelli insostenibili, in particolare per le piccole e medie imprese, i costi di messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme UNI e CEI".

In particolare, l'aggiornamento delle disposizioni della legge n. 317 del 1986 andrà effettuato con adeguamenti al nuovo regolamento (UE) n. 1025/2012, che contemplino anche abrogazioni espresse e coordinamenti (**lettera a**)); ciò dovrà comportare anche semplificazioni e coordinamenti di discipline finanziarie¹⁹ attinenti ai predetti organismi (**lettera b**)), superando le procedure di riparto e riassegnazione²⁰; infine, è prevista una delegificazione nelle materie non riservate alla legge, con la quale operare anche l'aggiornamento del decreto²¹ del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (**lettera c**)).

Il **comma 3** contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il **comma 4** reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi.

¹⁸ Organizzata nella forma della rappresentanza nazionale per il CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) e il CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica), e nella forma della partecipazione diretta nell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

¹⁹ Finora agli enti di normalizzazione risorse pubbliche erano destinate sotto forma di contributo forfetario: all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano) il contributo viene concesso a fronte del servizio reso in ottemperanza alla direttiva 98/34/CE sulla procedura di informazione. Il contributo è previsto dall'art. 8 della legge 317/1986 modificata dal D.Lgs. 427/2000 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE*).

²⁰ Si ricorda, in ordine alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza, che l'art. 46, comma 3, della [legge n. 128 del 1998](#) (comunitaria 1995-1997) prevede che, nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme predette, le somme che devono essere corrisposte all'ente di normazione, incaricato della trasposizione, siano determinate sulla base di una convenzione tra l'ente e il Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico).

²¹ [Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.](#)

Regolamento (UE) n. 1025/2012

Il [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei di normazione, gli organismi nazionali di normazione e la Commissione europea, l'elaborazione di norme europee o prodotti della normazione europea - ovvero qualsiasi altra specifica tecnica diversa delle norme - a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito "TIC") e il finanziamento della normazione europea. Poiché l'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche e qualitative alle quali i prodotti e i processi di produzione o i servizi possono conformarsi, il fine ultimo del Regolamento è quello di ampliare il contributo della normazione europea ad un migliore funzionamento del mercato interno, nonché alla promozione della crescita e dell'innovazione.

Più nel dettaglio, per quanto concerne la cooperazione tra i vari organismi, il Regolamento contiene misure volte a garantire la trasparenza e il coinvolgimento dei soggetti interessati. E' previsto, infatti, che ogni organizzazione europea e nazionale di normazione stabilisca almeno una volta l'anno un proprio programma di lavoro contenente informazioni sulle norme o prodotti di normazione che intende adottare, che sarà reso disponibile sul proprio sito web e di cui darà notifica (**articolo 3**). I progetti di norme saranno inviati agli altri organismi di normazione, europei o nazionali, che potranno inviare osservazioni (**articolo 4**).

Le organizzazioni europee di normazione garantiranno un'adeguata rappresentanza e un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, le imprese, i centri di ricerca e le università e collaboreranno con le autorità di vigilanza del mercato (**articolo 5**). Anche gli organismi di normazione nazionali incoraggeranno l'accesso delle PMI ai processi di normazione e si scambieranno le migliori prassi finalizzate ad incentivare tale partecipazione (**articolo 6**). Gli Stati membri dovranno favorire la partecipazione delle autorità pubbliche, comprese le autorità di vigilanza del mercato, alle attività nazionali di normazione volte all'elaborazione o alla revisione delle norme richieste dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 (**articolo 7**).

Circa l'elaborazione di norme o prodotti di normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il Regolamento prevede che ogni anno la Commissione europea adotti, dopo aver consultato i soggetti interessati e tenendo conto delle strategie UE in materia di crescita, un programma di lavoro per la normazione europea indicando le priorità da seguire (**articolo 8**). La Commissione potrà, inoltre, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza (**articolo 10**). Tali norme saranno adottate mediante la procedura di comitato che prevede la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri (**articolo 22**).

La Commissione, prima di adottare il programma di lavoro, di approvare le richieste di normazione o gli atti delegati previsti dal regolamento o prima di adottare una decisione in merito alle specifiche tecniche delle TIC, istituirà un sistema di comunicazione per i soggetti interessati al fine di garantire un'ideale consultazione (**articolo 12**).

Quanto alle specifiche tecniche delle TIC il Regolamento prevede che la Commissione europea possa identificare, e successivamente modificare o ritirare, le specifiche che non sono norme nazionali, europee o internazionali, sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato II. Le decisioni in merito saranno adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati (**articolo 13**). È inoltre previsto nell'ambito degli appalti pubblici l'utilizzo di norme elaborate da altre organizzazioni nel settore delle TIC (**articolo 14**).

Circa il finanziamento della normazione europea, il Regolamento specifica le attività che possono beneficiarne. Esse includono, tra l'altro, l'elaborazione e la revisione di norme europee necessarie alla legislazione e alle politiche UE e la verifica della qualità alla corrispondente legislazione nonché lo svolgimento di attività preliminari alla normazione (**articolo 15**). Il finanziamento dell'UE può essere concesso alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondono ai criteri indicati nell'allegato III per una serie di attività tra cui la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate nonché la fornitura di consulenza giuridica o tecnica (**articolo 16**). Le organizzazioni europee di soggetti interessati sono, ai sensi dell'allegato III, quelle che rispondono agli interessi delle PMI, dei consumatori e quelle che rappresentano gli interessi sociali e ambientali. Il Regolamento definisce poi le varie modalità di finanziamento, secondo la natura degli organismi beneficiari e le attività da essi svolte (**articolo 17**), e stabilisce alcune azioni a tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevedono l'applicazione, da parte della Commissione europea, di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante appositi controlli e il recupero di somme indebitamente corrisposte (**articolo 19**). Per l'aggiornamento del suddetto allegato III nonché dell'allegato I, che indica le organizzazioni europee di normazione, alla Commissione europea è conferito potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (**articolo 20**).

Il Regolamento prevede, infine, una semplificazione della legislazione vigente, disponendo in particolare una revisione della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nonché abrogando la decisione del Consiglio 87/95/CEE, relativa alla normalizzazione nel settore delle TIC e la decisione n. 1673/2006/CE, relativa al finanziamento della normalizzazione europea.

Iter di approvazione

Il regolamento deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 1° giugno 2011 ([COM\(2011\)315](#)), sulla quale l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica aveva curato una [scheda di valutazione](#).

Il 28 settembre 2011 la 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato una risoluzione ([Doc XVIII-bis n. 47](#)) in cui ha espresso un parere favorevole, constatando tuttavia che la proposta conteneva deleghe a tempo indeterminato per la Commissione europea per l'adozione di atti delegati volti all'aggiornamento di alcuni allegati. Tale previsione non è stata poi mantenuta nel regolamento approvato che, come evidenziato sopra, prevede che l'esercizio dei poteri di delega sia conferito alla Commissione europea per un periodo di cinque anni.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio)

L'**articolo 8** prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 305/2011](#) che fissa condizioni armonizzate per la **commercializzazione dei prodotti da costruzione** e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Il Regolamento UE n. 305/2011 è stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 aprile 2011, n. L88 ed è entrato in vigore nel nostro ordinamento il 24 aprile 2011.

Tra i **principi e i criteri direttivi specifici** di delega previsti dalla disposizione in esame si segnalano:

- la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti italiani all'interno del Comitato permanente per le costruzioni;
- la costituzione di un **Comitato nazionale** di coordinamento per i prodotti da costruzione;
- la costituzione di un **Organismo nazionale** per la valutazione tecnica europea (ITAB);
- l'individuazione presso il **Ministero dello sviluppo economico** del **Punto di contatto nazionale**;
- l'individuazione del **Ministero dello sviluppo economico** quale **Autorità notificante**;
- la possibilità di affidare ad **Accredia** compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- la previsione di disposizioni in tema di **proventi e tariffe**;
- la previsione di **sanzioni** penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento.

Si ricorda che tale regolamento ha abrogato la [direttiva 89/106/CEE](#) del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. Più in particolare la direttiva, al fine di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno, prevedeva la definizione di

norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei. La direttiva in oggetto è stata attuata con il [D.P.R n. 246 del 1993](#).

Il **comma 1** prevede che l'esercizio della delega è effettuata:

- entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
- su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;
- acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Il **comma 2** prevede che nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire:

- i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
- i seguenti principi e criteri direttivi specifici, tra cui:
 - fissazione dei criteri per la **nomina dei rappresentanti** dell'Italia in seno al **comitato** di cui all'articolo 64 del Regolamento ed al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento;

L'articolo 64 del Regolamento in esame prevede che la Commissione è assistita dal **comitato permanente per le costruzioni** e che gli Stati membri provvedono a che i membri di tale comitato siano in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE. Tale comitato è composto da esperti designati dagli Stati membri ed è incaricato di fornire assistenza e consulenza alla Commissione sulle questioni correlate all'attuazione e l'applicazione pratica del presente regolamento. L'articolo 14 del D.P.R. 246 del 1993 prevede che i rappresentanti in seno al comitato permanente sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione rispettivamente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) e del Ministro dei lavori pubblici (attualmente Ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali). I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un esperto permanente è designato dal Ministro dell'interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione civile e dei servizi antincendio.

L'articolo 55 del Regolamento in esame prevede che la Commissione garantisce che sia istituito un **sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati** e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati; inoltre gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati, o assicurano che i rappresentanti degli organismi notificati siano informati.

- costituzione di un **Comitato nazionale** di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli **organismi notificati** e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

Un **organismo notificato** è istituito a norma del diritto nazionale, ha personalità giuridica ed è un terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta. Inoltre svolge tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che gli sono assegnati utilizzando i mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutte le apparecchiature o impianti necessari. La **prestazione** di un prodotto da costruzione consiste nel suo comportamento strutturale, più in particolare sono le sue caratteristiche essenziali pertinenti, espresse in termini di livello, classe o mediante descrizione, tale prestazione deve essere **costante** nel tempo.

- costituzione di un **Organismo nazionale** per la **valutazione tecnica europea** (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

L'articolo 29 del regolamento in esame prevede che gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto. Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la sua denominazione, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato. La Commissione rende pubblico per via elettronica l'elenco dei TAB. Si ricorda che in attuazione alla direttiva 89/106/CEE e ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 246 del 1993 sono stati designati: il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di organismo portavoce, il Centro studi ed esperienze antincendio (CSEA, attuale direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dip.to VV.F) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione della competenza legata al requisito essenziale prevalente. Il Principio di delega quindi demanda il Governo ad istituire un unico organismo in luogo dei tre attuali.

- individuazione presso il **Ministero dello sviluppo economico** del **Punto di contatto nazionale** per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre Amministrazioni competenti, anche ai fini

del rispetto dei termini chiari di facile comprensione (paragrafo 3 , articolo 10);

L'articolo 10 del regolamento in esame prevede che gli Stati membri designano i **punti di contatto di prodotti da costruzione**. I punti di contatto di prodotti da costruzione hanno il compito di fornire, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel suo territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione. I punti di contatto, al fine di facilitare la libera circolazione delle merci, forniscono informazioni sulle disposizioni volte a soddisfare i requisiti di base delle opere applicabili per l'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione nel territorio di ciascuno Stato membro. Attualmente esercita le funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e quelle del Punto di contatto con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la *Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica*, presso il Ministero dello sviluppo economico;

- individuazione del **Ministero dello sviluppo economico** quale **Autorità notificante** ai sensi del Capo VII del regolamento;

L'articolo 40 del regolamento in esame prevede che gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabili del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la loro conformità.

- fissazione dei criteri e delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'**organismo unico nazionale di accreditamento** ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99,

Si ricorda che il D.M. 22 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art.4, legge n. 99 del 2009 prevede la designazione di **Accredia** quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

- previsione di disposizioni in tema di **proventi e tariffe** per le attività connesse all'attuazione del regolamento, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012;

Il comma 4, dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 prevede che gli **oneri** relativi a **prestazioni** e a **controlli** da eseguire da parte di **uffici pubblici**, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo **tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso**. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche.

- previsione di **sanzioni** penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, ed individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del Capo VIII del regolamento;

Il principio e criterio direttivo della **lettera h)** demanda al Governo la previsione di **sanzioni penali o amministrative** per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento. Nell'operare la scelta tra il tipo di sanzione, e nel determinarne l'entità, il Governo dovrà tener conto dei principi generali in tema di sanzioni per violazione della disciplina dell'Unione europea, dettati dall'articolo 32, comma 1, lettera d) e dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012.

Si ricorda che l'**articolo 33** della legge n. 234 del 2012 rimanda, per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni, al precedente articolo 32. In particolare, il comma 1, lett. d), di questa disposizione stabilisce che il legislatore delegato può prevedere le seguenti sanzioni:

- la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi;

- sanzioni penali o sanzioni amministrative accessorie.

Il Governo dovrà altresì disciplinare le **procedure per la vigilanza** sul mercato dei prodotti da costruzione, come richiesto dal Capo VIII del Regolamento UE.

Si tratta delle disposizioni del regolamento che impongono alle autorità di vigilanza nazionali di valutare i prodotti che potrebbero comportare rischi di mancato **rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione**, di imporre al produttore di soddisfare i requisiti richiesti, pena il ritiro del prodotto dal mercato e di informare le autorità degli altri Stati circa l'esito delle verifiche.

Analogamente le autorità devono procedere in relazione ai prodotti da costruzione che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza

Anche quando la non conformità è solo formale, le autorità nazionali devono chiedere al produttore di conformarsi, pena il ritiro del prodotto dal mercato.

- abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il decreto delegato;
- 1) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

Il **comma 3** prevede che ai componenti del Comitato e dell'Organismo nazionale [(lettere b) e c) del comma 2], non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il **comma 4** prevede che il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il **comma 5**, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Regolamento (UE) n. 305/2011

Il regolamento in esame è composto di 68 articoli e V allegati. Più in particolare, il **Capo I** (artt.1-3) prevede **disposizioni di carattere generale**. L'oggetto del regolamento consiste nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

A tal fine vi sono una serie di definizioni tra cui prodotto da costruzione (qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse); kit (un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione); opere di costruzione (gli edifici e le opere di ingegneria civile); prestazione di un prodotto da costruzione (la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione). Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

Il **Capo II** (artt.4-10) riguarda la **dichiarazione di prestazione e marcatura**. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione in commercio quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione. Copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. Gli Stati membri designano i punti di contatto di prodotti da costruzione al fine di garantire accessibilità alle regole tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulla legislazione in vigore nello Stato membro in cui intendono immettere o rendere disponibili sul mercato i loro prodotti;

Il **Capo III** (artt.11-16) stabilisce gli **obblighi degli operatori economici**. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento e appongono la marcatura CE, inoltre conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato; infine a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione;

Il **Capo IV** (artt.17-28) dispone in tema di **specifiche tecniche armonizzate**. Le **norme armonizzate** sono stabilite dagli **organismi europei di normalizzazione** in base alle richieste o mandati, formulate dalla **Commissione** previa consultazione del **comitato permanente per le costruzioni**. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato. La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati. In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un **documento per la valutazione europea** per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.

Il **Capo V** (artt.29-35) è dedicato agli **organismi di valutazione tecnici**. Gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto e comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione, l'indirizzo e le aree di prodotto per le quali ciascun TAB è designato. Inoltre controllano le attività e la competenza dei TAB da essi designati e li valutano in relazione ai requisiti prescritti. La Commissione rende pubblico e aggiorna per via elettronica l'elenco dei TAB, indicando le aree di prodotto per cui sono designati e adoperandosi per raggiungere il massimo livello possibile di trasparenza.

Il **Capo VI** (artt.36-38) prevede delle **procedure semplificate**. Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile.

Il **Capo VII** (artt. 39-55) concerne le **Autorità Notificanti e Organismi Notificati**. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati. L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi notificati. Un organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica ed è terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Il **Capo VIII** (artt. 56-59) statuisce in ordine alla **vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia**. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione, che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un **rischio** in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione stabiliti dal regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento e gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. Inoltre l'autorità di vigilanza, quando un prodotto da costruzione, pur conforme al regolamento di cui si tratta, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla **salute** o la **sicurezza** delle persone o ad altri aspetti di **tutela del pubblico interesse**, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che il prodotto da costruzione in questione all'atto dell'immissione sul mercato cessi di presentare tali rischi, di ritirare il prodotto da costruzione dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole, che può fissare, proporzionato alla natura del rischio.

In base alle **disposizioni finali**, di cui al **capo IX** (artt. 60-64), la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al regolamento.

I **cinque allegati** al regolamento si riferiscono rispettivamente a:

I - **requisiti di base** delle opere di costruzione. Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere;

II - procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea;

III - dichiarazione di prestazione;

IV - aree di prodotto e requisiti degli **organismi di valutazione tecnica**;

V - valutazione e verifica della **costanza della prestazione**.

Articolo 9

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della [Raccomandazione CERS/2011/3](#) del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al **mandato** macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito **Comitato per le politiche macroprudenziali**, cui partecipino le **autorità del settore bancario e finanziario**; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Il **sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF)** è stato creato nel corso del 2010 mediante l'istituzione, con appositi regolamenti, di tre nuove autorità di vigilanza europee competenti - rispettivamente - per le banche, i mercati finanziari e le assicurazioni, nonché di un Comitato europeo per il rischio sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale.

Si tratta dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, che istituisce [l'Autorità bancaria europea](#) (EBA), n. 1094/2010 che istituisce [l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali](#) (EIOPA), n. 1095/2010 che istituisce [l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (ESMA), n. 1092/2010 relativo alla **vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea** e che istituisce il [Comitato europeo per il rischio sistemico](#) (CERS).

La creazione del SEVIF fa seguito alle proposte elaborate da un gruppo di esperti (cd. **gruppo "de Larosière"**) incaricato dalla Commissione europea, nel novembre 2008, di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei a fronte della crisi finanziaria.

Il [D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130](#) ha dato attuazione alla **direttiva 2010/78/UE** relativa ai poteri delle predette autorità.

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (illustrati nell'introduzione al presente lavoro) il Governo deve, secondo i seguenti **principi e criteri direttivi specifici (comma 2)**:

- istituire un **Comitato per le politiche macroprudenziali**, privo di personalità giuridica, quale **autorità indipendente** designata, ai

sensi della Raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali (**comma 2, lettera a**));

- La Sezione B del predetto atto CERS/2011/3 affida agli Stati il compito di designare un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, sotto forma di un'istituzione unica o di un **comitato**; quest'ultimo deve essere composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria. La legislazione nazionale ha il compito di specificare il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale.
- prevedere che al **Comitato** partecipino la **Banca d'Italia**, che lo presiede, la **Consob**, **Ivass** e la **Covip**, che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario (**comma 2, lettera b**));
- prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 2, lettera c**));
- prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche (**comma 2, lettera d**));
- prevedere il **ruolo guida nelle politiche macroprudenziali della Banca d'Italia**, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato (**comma 2, lettera e**)), in coerenza con quanto prescritto dalla Raccomandazione alla Sezione B, punto 3;
- attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti, i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla Raccomandazione CERS/2011/3 (**comma 2, lettera f**));
- Al riguardo si ricorda che la Sezione B, punto 4 della Raccomandazione affida all'autorità macroprudenziale il mandato di cooperare e scambiare informazioni anche a livello transfrontaliero, in particolare informando il CERS delle azioni intra prese per gestire i rischi sistemici a livello nazionale.
- attribuire al Comitato il potere di **indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo**, con l'obbligo delle Autorità di motivare l'eventuale mancata attuazione delle stesse (**comma 2, lettera g**));
- attribuire al Comitato il potere di **richiedere** alle Autorità tutti i dati e le **informazioni necessarie** all'esercizio delle sue funzioni (**comma 2, lettera h**)) in coerenza quanto disposto dalla Raccomandazione;
Al riguardo si rammenta che la Sezione C della Raccomandazione attribuisce una serie di strumenti (principalmente di natura informativa e regolamentare) alle autorità designate dagli Stati membri e/o ai Comitati. Più in dettaglio l'autorità macroprudenziale dovrebbe:
 - poter identificare, monitorare e **valutare i rischi per la stabilità finanziaria** e di **attuare le politiche per conseguire il proprio obiettivo**, prevenendo e riducendo tali rischi; poter **richiedere** e

ottenere con tempestività tutti i **dati** e le **informazioni nazionali necessari all'esercizio delle sue funzioni**, ivi comprese le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza microprudenziale e dalle autorità di vigilanza del mercato dei titoli, nonché le **informazioni provenienti da fonti esterne al perimetro regolamentare** e, su richiesta motivata e previa adozione di misure adeguate a garantire la riservatezza, **informazioni specifiche relative a determinate istituzioni**. Ai sensi degli stessi principi, è opportuno che l'autorità macroprudenziale **condivida con le autorità di vigilanza microprudenziale i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni di tali autorità**;

- poter designare e/o sviluppare gli **approcci di sorveglianza** per identificare, in coordinazione o insieme alle autorità di vigilanza microprudenziale e di vigilanza del mercato dei titoli, le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica per lo Stato membro in questione, e di determinare il perimetro della regolamentazione nazionale o di formulare delle raccomandazioni in proposito.
- prevedere che il Comitato possa **acquisire**, tramite le autorità rappresentate nel Comitato stesso in base alle rispettive competenze, le **informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati** che svolgono **attività economiche rilevanti** ai fini della stabilità finanziaria e da **soggetti pubblici**, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione CERS/2011/3 (che, come si è visto, reca una disciplina di tale condivisione di informazioni alla Sezione C). Ove le informazioni **non possano essere acquisite tramite dette autorità** ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, le disposizioni in esame consentono al Comitato di **chiederne l'acquisizione alla Banca d'Italia**, alla quale sono attribuiti i necessari poteri. Si dispone inoltre che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni (**comma 2, lettera i**);
- prevedere che **ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste** dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, siano **applicate le sanzioni amministrative pecuniarie** previste dalle medesime **legislazioni di settore**. Negli altri casi, si chiarisce che la **Banca d'Italia può irrogare** ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una **sanzione amministrativa pecuniaria**, tale da assicurare il rispetto dei **principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza**, secondo un'articolazione che prevede un **minimo non inferiore a euro cinquemila** e un **massimo non superiore a cinque milioni di euro**.

Viene chiarito che la Banca d'Italia si può avvalere della **Guardia di Finanza** per i necessari accertamenti (**comma 2, lettera l**);

- prevedere che il Comitato presenti **annualmente** al Governo e al Parlamento una **relazione** sulla propria attività (**comma 2, lettera m**)).

Il **comma 3** consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la Raccomandazione, con la medesima procedura e nel rispetto dei suindicati principi e criteri direttivi, di emanare **disposizioni correttive e integrative** del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 4** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

L'articolo 10 del disegno di legge individua i **principi e criteri direttivi specifici** per adeguare il quadro normativo vigente al [regolamento \(UE\) n. 751/2015](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle **commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta**.

Si segnala che la **legge di stabilità 2016** ([legge n. 208 del 2015](#), articolo 1, comma 900), prevede che al fine di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede **con proprio decreto**, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad **assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso.

Pertanto, al fine di adeguare la normativa interna al regolamento europeo relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il Governo dovrebbe adottare entro il 1° febbraio un decreto ministeriale (al momento **non risulta emanato**). Con l'approvazione della norma in esame il Governo avrebbe inoltre a disposizione lo strumento del decreto legislativo per attuare la stessa normativa.

Regolamento (UE) n. 751/2015 e normativa interna

L'8 giugno 2015 è entrato in vigore il [regolamento \(UE\) n. 2015/751](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle **commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 maggio 2015.

Esso stabilisce l'applicazione di **massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento** nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. *Multilateral Intercharge Fees, MIF*).

Si tratta delle commissioni concordate collettivamente, di norma, tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o *acquirer*) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o *issuer*) appartenenti al medesimo circuito di carte, versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta, per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale: parte di detta commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte – la **MIF** - è versata alla banca emittente e una parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti: Visa e Mastercard). Le MIF rappresentano dunque una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti (le c.d. *Merchant Service Charges*, "MSC") e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

Il regolamento n. 751/2015 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.

A tal fine, a decorrere **dal 9 dicembre 2015** è previsto un **limite all'applicazione di commissioni interbancarie** pari allo **0,3% del valore della singola transazione** per le carte di **credito** e **allo 0,2% per le carte di debito e prepagate**. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune **opzioni** attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2% a **livello di ciascun circuito** di carte di pagamento invece che per singola transazione.

Il regolamento detta inoltre **requisiti tecnici e commerciali** uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, **limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia** e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile della *governance* degli schemi di carte da quella relativa alla fornitura di servizi di *processing*, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.

Nella **seduta del 10 giugno 2015** l'Assemblea della **Camera dei deputati** ha approvato alcune [mozioni](#) concernenti iniziative in materia di **circolazione del denaro contante**. Tra l'altro, il Governo viene impegnato a dare rapida attuazione al regolamento sulle commissioni interbancarie, **nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure**, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei.

Si ricorda che, in particolare (**articolo 4** del regolamento) per le **operazioni nazionali tramite carta di credito**, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie anche inferiore allo 0,3%. Per quanto invece riguarda le **operazioni domestiche con le carte di debito** (ad esempio, le carte PagoBancomat), i singoli Stati possono, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2 per cento; possono anche imporre un importo massimo fisso di commissione, qualificandolo come limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile. Gli Stati possono in alternativa consentire di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito, all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2%, calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali (**articolo 3, paragrafo 3**).

Sul fronte interno, il **decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del MEF**, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici. Le commissioni devono essere differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati. Inoltre, le commissioni devono essere riviste almeno annualmente, valutandone un abbassamento correlato al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente. Per i pagamenti di importo non superiore a trenta euro devono essere applicate commissioni inferiori qualora siano effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla (ovvero POS con tecnologie ulteriori rispetto alla banda magnetica e al microchip).

Il decreto non pone tuttavia conseguenze sanzionatorie a carico di chi viola i predetti divieti o le predette norme.

Come detto in precedenza, la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900), ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito **assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, con un decreto da emanare entro il 1° febbraio 2016, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia.

La finalità indicata dalla norma è quella di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro (nuovo **comma 4-bis** all'**articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012**).

Il decreto ministeriale deve inoltre prevedere:

a) le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015;

b) la designazione della **Banca d'Italia** quale **autorità competente** per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

La stessa legge, inoltre, ha introdotto un nuovo **comma 4-ter** all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'**efficace traslazione degli effetti** delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della **necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni** e la loro stretta **correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti** dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di **promuovere l'efficienza dei circuiti** e degli schemi di riferimento delle carte **nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti**.

Si prevede, infine, che i **decreti ministeriali** (sentita la Banca d'Italia) attuativi della norma prevista dal comma 4 del citato articolo 15 (il quale stabilisce l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito e di credito) **devono disciplinare** le modalità, i termini e l'importo delle **sanzioni amministrative pecuniarie** anche in relazione ai soggetti interessati, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Le norme di delega

Il **comma 1** dell'articolo in esame innanzitutto precisa la **forma** e le **procedure di adeguamento** dell'ordinamento nazionale al regolamento n. 751 del 2015. A tal fine si chiarisce che il **Governo deve adottare**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le

procedure generali di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (per cui si rinvia all'introduzione al presente lavoro) ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un **decreto legislativo**.

Il **comma 2** contiene i **principi sostanziali di delega**. In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 234 del 2012 (illustrati nell'introduzione al presente lavoro) il Governo deve attenersi a **principi e criteri direttivi specifici**, di seguito illustrati.

Ai sensi della **lettera a) del comma 2** si devono prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le occorrenti **modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente**, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare.

Scopo di tale intervento alla normativa vigente è di assicurare la **corretta e integrale applicazione del regolamento** e realizzare il **migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti** tra le quali, in particolare, le disposizioni in materia di **spese sostenute per la prestazione di servizi di pagamento**, contenute **nell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11**, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE.

Il richiamato [decreto legislativo n. 11 del 2010](#) è stato emanato in attuazione della [direttiva 2007/64/CE](#), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment Services Directive* - PSD) ed ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli **istituti di pagamento**, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica (di cui al [decreto legislativo n. 45 del 2012](#), emanato con lo scopo di recepire nell'ordinamento italiano la [direttiva 2009/110/CE](#)) effettuano **servizi di pagamento** (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del T.U.B.). Rispetto alla previgente regolamentazione sono state ampliate le possibilità operative degli **istituti di moneta elettronica** (IMEL): oltre a poter svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica, essi possono anche prestare i servizi di pagamento nonché ulteriori attività imprenditoriali (c.d. "IMEL ibridi").

In ambito UE è stata istituita la SEPA, ovvero la *Single Euro Payments Area* (**Area Unica dei Pagamenti in Euro**), l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con strumenti diversi dal contante, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi.

In particolare, **l'articolo 3** del D.Lgs. n. 11 del 2010 reca norme in tema di addebito delle spese nell'ambito del rapporto tra prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di detti servizi, vietando tra l'altro l'addebito di spese sostenute per l'adozione di **misure correttive e preventive**, salvo le ipotesi esplicitamente disciplinate dalla legge. Si chiarisce il principio **dell'accordo tra**

utilizzatore e prestatore nel caso di applicazione delle spese, in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.

E' previsto che il prestatore di servizi di pagamento possa concedere al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.

L'articolo 3, comma 4 stabilisce inoltre che il **beneficiario non può applicare spese** al pagatore per l'utilizzo di un determinato **strumento di pagamento**. La Banca d'Italia può stabilire con proprio regolamento **deroghe**, tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.

In merito si ricorda inoltre che **l'articolo 62 del codice del consumo** ([decreto legislativo n. 206 del 2005](#)) prevede, espressamente richiamando l'articolo 3, comma 4 appena illustrato, che **i professionisti** non possono imporre ai **consumatori**, in **relazione** all'uso di determinati **strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti** ovvero, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Al riguardo si ricorda che il 23 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **la seconda direttiva sui servizi di pagamento - PSD2, direttiva (UE) 2015/2366** del 25 novembre 2015 (entrata in vigore il 13 gennaio 2016; gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018). La direttiva mira a promuovere lo sviluppo di un **mercato interno dei pagamenti** al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

Essa tra l'altro prevede che l'illustrato **divieto di applicazione di costi ulteriori** (*surcharge*) sia limitato **alle operazioni effettuate con strumenti di pagamento per i quali sono stabiliti massimali sulle MIF** (in particolare, le carte di pagamento emesse dai circuiti a 4 parti; per gli altri strumenti di pagamento, viene lasciata agli Stati membri la possibilità di scegliere se vietare/limitare il *surcharge*). Di conseguenza la relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che le modifiche all'articolo 3 consentono di circoscrivere il divieto di *surcharge* esclusivamente agli strumenti su cui le commissioni MIF sono regolate e così anticipando l'ingresso nell'ordinamento di alcune previsioni della PSD2, come auspicato anche dalla Commissione europea e precisato nel considerando n. 66.

Le **lettere b), c) e d) del comma 2** individuano nella **Banca d'Italia e nell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato** le Autorità competenti a svolgere i compiti e le funzioni individuati dal regolamento n. 751 del 2015.

L'articolo 13 del regolamento consente agli Stati membri di designare una o più autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo. Compito di dette autorità è di controllare efficacemente la conformità con il regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e di adottare tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

La **lettera b)** dispone che, tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015, e fatto salvo quanto previsto alla lettera c) in tema di compiti specifici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia designata **la Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste** dal regolamento medesimo. Essa adotta le proprie decisioni previo **parere** della citata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi della successiva **lettera c)**, tenuto conto dell'esigenza di **prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento** da attuare, si chiarisce che **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a verificarne il rispetto**. Nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un **soggetto che opera nel settore del credito**, adotterà le proprie decisioni **previo parere della Banca d'Italia**.

Inoltre, ai sensi della **lettera d)**, si dispone che siano attribuiti alle Autorità designate, ove del caso, i già menzionati i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare **disposizioni secondarie** funzionali a garantire l'efficace applicazione del regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di **semplificare**, ove possibile, gli **oneri per i destinatari**.

Le **lettere e) ed f) del comma 2** si occupano dell'apparato **sanzionatorio**. In particolare, la **lettera e)** dispone che il Governo predisponga un **apparato di sanzioni amministrative** per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni).

Le norme impegnano il Governo a **razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio**, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal già menzionato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che ha recepito la direttiva PSD, nonché quelle previste per le violazioni del [regolamento \(CE\) n. 924/2009](#) del 16 settembre 2009 e del [regolamento \(UE\) 260/2012](#) del 14 marzo 2012.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso **l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Testo Unico Bancario** (specificamente dal Titolo VIII, Capi V e VI, del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#)), specialmente con riferimento ai **limiti edittali massimi e minimi** ivi previsti.

Si rammenta che **l'articolo 32 del D.Lgs. n. 11 del 2010** dispone l'apparato sanzionatorio concernente la disciplina della **prestazione dei servizi di pagamento**. In sintesi, le norme comminano sanzioni amministrative pecuniarie per la grave inosservanza degli obblighi previsti dalle norme suddette; la sanzione è comminata ai **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione**, nonché dei **dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento**. Le predette sanzioni si applicano anche ai soggetti che **svolgono funzioni di controllo** per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri (*culpa in vigilando*). Le sanzioni previste per i dipendenti si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la **sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento**.

Se i servizi sono offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applicano le norme del Testo Unico Bancario (articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in materia di **procedura per l'irrogazione delle sanzioni**.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015 è stato pubblicato il [decreto legislativo n. 135 del 2015](#), che reca la **disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nelle norme UE** (menzionati regolamenti 924/2009 e 260/2012) relative ai **pagamenti transfrontalieri nella Comunità**, e che stabiliscono i **requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro**. In sintesi, anche per le violazioni dei predetti regolamenti sui requisiti tecnici di bonifici e addebiti diretti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; esse però non sono irrogate nei confronti dei dipendenti o degli organi di direzione e controllo dei prestatori dei servizi di pagamento - PSP, **bensì nei confronti dei PSP medesimi, ovvero nei confronti del gestore** o, in assenza di un gestore, dei **partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio**. Anche per tali

violazioni, nei casi più significativi, può essere comminata la sanzione della sospensione dell'attività.

Si ricorda infine che l'apparato sanzionatorio del Testo Unico Bancario è stato profondamente innovato dal [decreto legislativo n. 72 del 2015](#), in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV ([Direttiva 2013/36/UE](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della Direttiva, si è passati ad un sistema volto a **sanzionare in primo luogo l'ente** e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla Direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato) ed alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

Da ultimo, lo **schema di decreto legislativo** ([A.G. 255](#)) contiene norme volte a **recepire nel TUF con un unico intervento la disciplina sanzionatoria prevista dalle direttive UCITS V** ([2014/91/UE](#)) e **MiFID II** ([2014/65/UE](#)). Si ricorda, infatti, che a livello europeo si sta cercando di allineare per quanto possibile il regime sanzionatorio contenuto nelle direttive CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, *Market Abuse* e *Transparency*, che disciplinano a vario titolo il settore dei servizi finanziari. La revisione di tali direttive procede in modo parallelo.

La **lettera f) del comma 2** chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un **minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato**; la sanzione applicabile alle **persone fisiche** deve essere compresa tra un minimo di **5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro**.

La **lettera g)** prescrive l'introduzione di **procedure di reclamo** e di **risoluzione stragiudiziale delle controversie** tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti

Ai sensi del richiamato articolo 15 del regolamento, gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle

controversie che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis* del [D.Lgs. n. 40 del 2010](#), per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, prima di procedere innanzi all'autorità giudiziaria deve essere esperito il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato dall'[articolo 128-bis](#) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In attuazione di tale disposizione, nel 2009 è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con [Delibera del 29 luglio 2008](#), ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. In applicazione della Delibera del CICR la Banca d'Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. n. 11 del 2010](#) -per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal richiamato articolo 128-*bis*, per le controversie individuate dalle norme attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Anche l'articolo 7 del già citato decreto legislativo n. 135 del 2015 (in tema di requisiti tecnici per bonifici e addebiti diretti) consente di risolvere stragiudizialmente le controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dai regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009, con applicazione dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 11 del 2010. Dunque, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale (ossia il già citato Arbitro Bancario Finanziario - ABF), fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di risoluzione devono prevedere forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Si ricorda, da ultimo, che la **legge di stabilità 2016** ([legge n. 208 del 2015](#), articolo 1, comma 46, allo scopo di **assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie**, ha rimesso alla Consob la disciplina delle modalità per

assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** impone al Governo di assumere **entro il 9 giugno 2016** (la disposizione fa riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 751/2015) le iniziative necessarie per incentivare la **definizione efficiente**, sotto il profilo economico, **delle commissioni interbancarie sulle carte di debito** per le operazioni **nazionali**, con l'obiettivo di **facilitare l'utilizzo di tali strumenti** in segmenti di mercato connotati da un **utilizzo elevato del contante** e di **ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione**, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Si segnala che l'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento reca la decorrenza delle norme introdotte. Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015 ad eccezione di alcune disposizioni, tra cui **l'articolo 3** citato **in materia di commissioni interbancarie relative alle carte di debito**, il quale **si applica dal 9 dicembre 2015**. Altre norme trovano applicazione dal 9 giugno 2016: articolo 7 (separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni); articolo 8 (multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento); articolo 9 (applicazione di commissioni differenziate); articolo 10 (regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema).

Stante la menzione dell'articolo 3, si presume che il termine per assumere le menzionate iniziative in tema di carte di debito sia da riferirsi al termine del 9 dicembre 2015.

Il **comma 4** consente al **Governo** di **emanare le eventuali disposizioni correttive e integrative** alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che adegua l'ordinamento al regolamento n. 751/2015, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sostanziali di cui al comma 2.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

L'**articolo 11** detta disposizioni per l'adeguamento al [regolamento \(UE\) n. 2015/760](#) relativo ai **fondi di investimento europei (ELTIF)** del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#).

La finalità del regolamento n. 2015/760 è quella di **fornire una disciplina uniforme** fra gli Stati membri nell'ottica di "stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale" (Considerando n. 4 del regolamento). Gli **ELTIF (*European Long Term Investment Funds*)** sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

Per **investimenti alternativi** si intendono le tipologie di investimenti che non rientrano nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni. Essi comprendono: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi, società non quotate, titoli in sofferenza e prodotti di base.

In materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) va segnalata la [direttiva n. 2011/61/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento dal [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44](#), adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013).

L'intervento regolatorio europeo, diretto a fissare **requisiti uniformi** riguardo alle **procedure di autorizzazione**, alle **tipologie di investimento** e alle **condizioni di funzionamento degli ELTIF** mira innanzitutto ad assicurare il funzionamento efficiente del mercato interno in tale settore. In altri termini, intende correggere distorsioni alla concorrenza, dovute alla eterogeneità di normative nazionali, che si genererebbero, ad esempio, in presenza di discipline divergenti, fra gli Stati membri, in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili.

Dall'altro lato, il Regolamento intende perseguire un livello elevato di tutela degli investitori, prevedendo, ad esempio, disposizioni che vietano gli

investimenti in attività suscettibili di determinare un conflitto di interessi, e che impongono regole di trasparenza, come la pubblicazione di un documento contenente informazioni qualificanti per gli investitori e condizioni di commercializzazione specifiche.

La disposizione in esame reca disciplina degli **specifici ambiti** che il regolamento europeo demanda alla **potestà legislativa degli Stati membri**. Per gli altri aspetti, il Regolamento, in ragione della sua natura giuridica, contiene disposizioni obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal termine appositamente previsto dal provvedimento stesso per la sua applicazione (**9 dicembre 2015**).

Nello specifico, gli interventi normativi concernono:

- l'individuazione delle **autorità nazionali competenti** ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del Regolamento;
- l'attribuzione alle stesse autorità nazionali di **compiti di vigilanza** sul rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento, fermo restando che il regolamento demanda all'ESMA (*European Securities and Markets Authority* - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) la verifica in ordine all'applicazione uniforme, da parte delle autorità nazionali competenti, della disciplina europea;
- l'assegnazione alle medesime autorità dei **poteri di indagine e sanzionatori** necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Più precisamente, il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, **un decreto legislativo** che dia attuazione al regolamento, in conformità alle procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (si veda la scheda di lettura riferita all'articolo 1), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il **comma 2** enuclea i seguenti **principi e criteri direttivi specifici** che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della delega legislativa:

- a) introdurre modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di **individuare la Banca d'Italia e la Consob quali autorità nazionali** ai sensi del Regolamento europeo, nel rispetto

- delle rispettive competenze già previste dal citato testo unico, e al fine di consentire, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;
- b) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob il **potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie** efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti in materia di disciplina degli intermediari nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- c) **adeguare** la normativa vigente, per i settori interessati dal Regolamento in esame, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento normativo che tenga conto dell'esigenza di garantire un appropriato grado di **protezione dell'investitore** e di **tutela della stabilità finanziaria**.

Il **comma 3** reca la delega all'adozione, entro 24 mesi dall'approvazione del decreto legislativo, di disposizioni correttive o integrative, mentre il **comma 4** reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni interessate dovranno avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Regolamento (UE) n. 2015/760

Il [regolamento \(UE\) n. 2015/760](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) mira a stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*. Come specificato nel considerando n. 6, "gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell'economia europea". Potranno essere utilizzati per progetti infrastrutturali di varia natura (trasporto, energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti volti alla crescita delle PMI. Caratteristica degli ELTIF sarà l'offerta di un flusso costante di proventi. Potranno dunque costituire opportunità di investimento per soggetti (ad es. amministratori di fondi pensione, fondazioni, comuni o altri periodicamente confrontati a passività) interessati alla regolarità del flusso di cassa e a una prospettiva di lungo periodo.

Tali strumenti contribuiranno auspicabilmente a stimolare la ripresa economica mediante un'azione volta a favorire gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale.

Viste le loro caratteristiche, le esigenze a cui vogliono rispondere e la peculiare utenza a cui sono rivolti, gli ELTIF sono sottoposti a significativi controlli e la disciplina applicabile permette l'assunzione di rischi piuttosto limitati.

L'art. 3 specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla [direttiva 2011/61/UE](#)²².

L'art. 9 preclude all'ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui: la vendita allo scoperto; l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati; la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività; l'uso di strumenti finanziari derivati. Tra le varie attività di investimento ammissibili (art. 10) si segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili²³, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro.

Specifiche norme sono dettate in tema di composizione e diversificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, si ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita: in strumenti emessi o prestiti erogati ad una singola impresa di portafoglio ammissibile; direttamente o indirettamente in una singola attività reale; in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA²⁴ o EuSEF²⁵ (art. 13).

L'art. 18, par. 1, specifica che, in linea di massima, "gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF". I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal par. 2 del medesimo articolo.

Si sottolinea che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto (art. 19).

Gli articoli 23-25 introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori).

²² Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Come specificato dal considerando n. 8 al regolamento (UE) 2015/760, gli ELTIF sono essi stessi dei fondi di investimenti alternativi dell'UE (FIA UE) ed i loro gestori sono quindi gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi di quella direttiva.

²³ Le imprese di portafoglio ammissibile sono definite dall'art. 11. Si tratta di imprese di portafoglio diverse da un organismo di investimento collettivo non di natura finanziaria, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 euro e, in linea di massima, stabilita in uno Stato membro.

²⁴ Fondi europei di *venture capital*, istituiti dal [regolamento \(UE\) n. 345/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital*, per il finanziamento delle imprese molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione (*start-up*).

²⁵ Fondi europei per l'imprenditoria sociale, istituiti dal [regolamento \(UE\) 346/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, per il finanziamento delle imprese specializzate nel sociale.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, ed Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a livello europeo. Esse "dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni" a norma del regolamento in commento così come della direttiva 2011/61/UE (art. 33, par. 1). L'art. 35 stabilisce, per le autorità coinvolte, l'obbligo di collaborare nell'espletamento dei loro compiti. All'AESFEM l'art. 3, par. 3, c. 2, affida altresì il compito di tenere un "registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati dal presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente".

Iter di approvazione

Il regolamento deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 26 giugno 2013 ([COM\(2013\) 462](#)), sulla quale l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica aveva curato una [scheda di valutazione](#).

Il 13 febbraio 2014 la 6^a Commissione permanente del Senato (Finanze e tesoro) ha approvato una risoluzione ([Doc XVIII, n. 53](#)) in cui si è espresso parere favorevole, evidenziando l'opportunità di ampliare la platea delle piccole e medie imprese che potrebbero essere oggetto di investimento da parte di ELTIF, comprendendovi le piccole e medie imprese quotate.

Il 5 giugno 2014 l'allora vice Presidente della Commissione europea Maros Sefcovic ha inviato una [risposta](#), in cui ha espresso interesse per tale suggerimento.

I rilievi della 6^a Commissione permanente del Senato sono, in effetti, stati tenuti in considerazione, ed accolti, nell'*iter* di approvazione della bozza di regolamento.

Infatti mentre l'art. 10 del COM(2013) 462 negava *tout court* l'ammissibilità all'investimento, da parte dell'ELTIF, nelle imprese quotate, senza alcuna eccezione, il testo definitivo del regolamento (UE) 2015/760 ha invece ammesso all'investimento l'impresa di portafoglio che, non essendo finanziaria, sia "ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione" e al contempo abbia "una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000 euro" (art. 11, lett. b), punto ii).

Articolo 12

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

L'**articolo 12** elenca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa - **già conferita** dall'articolo 1, comma 1, e **dall'allegato B** della [legge 9 luglio 2015, n. 114](#) (legge di delegazione europea 2014) - per il recepimento della [direttiva 2014/17/UE](#) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei **mutui per l'acquisto di immobili residenziali**.

Si stabilisce preliminarmente che il recepimento avrà luogo tramite modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario) e che, ove necessario, si potrà fare ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, senza che sia necessaria la previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e risparmio.

Si segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato alle Camere per il previsto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali* ([Atto n. 256](#)). Lo schema intende attuare la citata delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge di delegazione europea 2014, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.

Il **termine per l'esercizio della delega** è fissato al **21 gennaio 2016**, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 21 marzo 2016. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) si deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce - nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della norma di delega - che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di **due mesi antecedenti a quello di recepimento** indicato in ciascuna delle direttive. Il **termine per l'espressione del parere parlamentare** è fissato al **1° marzo 2016**.

Stante l'avvenuto esercizio della delega, occorrerebbe chiarire la portata dell'intervento in esame alla luce dell'imminente scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo.

Direttiva 2014/17/UE

La [direttiva 2014/17/UE](#) persegue l'obiettivo di realizzare un mercato unico del credito ipotecario nell'UE, caratterizzato da un alto livello di protezione dei consumatori²⁶, che eviti il ripetersi dei fenomeni di inadempimento verificatisi durante la recente crisi finanziaria. Si segnala in proposito l'art. 28, in virtù del quale "gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia".

Le norme della direttiva promuovono un livello elevato di professionalità per i creditori e gli intermediari del credito, prevedendo tra l'altro la necessità del conseguimento di un'abilitazione professionale, nonché del possesso di specifici requisiti (art. 29).

Un aspetto di tale professionalità comporterà che siano messe a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie a valutare il prodotto che viene loro offerto. In questo senso vanno interpretati gli specifici obblighi di onestà, equità, trasparenza, professionalità, gratuità delle informazioni, conoscenza e competenza posti a carico dei creditori o degli intermediari del credito (artt. 7-9) ma anche di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza delle pratiche pubblicitarie e di commercializzazione (artt. 10-16). In particolare, l'art. 11 elenca le indicazioni di base da inserire nella pubblicità di un contratto di credito (tra queste il TAEG "deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse"²⁷).

Si segnala l'art. 14, in virtù del quale al consumatore devono essere fornite informazioni precontrattuali personalizzate atte a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata entro un periodo pari almeno a sette giorni. Tali informazioni sono fornite tramite il "prospetto informativo europeo standardizzato" (PIES) riportato all'Allegato II.

Eventuali modifiche del tasso debitore devono essere comunicate al consumatore prima che decorrano gli effetti della modifica (art. 27).

L'art. 25 assicura la possibilità di estinzione anticipata. Altro aspetto della professionalità di creditori ed intermediari del credito consisterà nella valutazione della specifica situazione dei consumatori.

²⁶ In quest'ottica si segnala in particolare l'articolo 6, che vincola gli Stati membri alla promozione di misure atte a favorire l'educazione finanziaria dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili.

²⁷ Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è definito dall'art. 4, par. 1, let. 15, come il "costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo globale del credito". La formula per il calcolo è riportata nell'Allegato I e una disciplina specifica è dettata dall'art. 17.

Dovranno infatti raccogliere informazioni sui consumatori in relazione alle condizioni dell'eventuale mutuo. L'art. 18 impone al creditore una "valutazione approfondita" del merito creditizio del consumatore, ovvero delle prospettive che egli riesca a rispettare le obbligazioni derivanti dal contratto. E' altresì prevista l'elaborazione di *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione dei crediti ipotecari, con l'ausilio di periti competenti ed indipendenti (art. 19).

La vigilanza di intermediari del credito e rappresentanti designati è regolata dall'art. 34 e ricade, in linea di massima, sulle autorità dello Stato membro di origine. La collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri è disciplinata dagli artt. 36 e 37.

In tema di sanzioni (art. 38) si specifica che l'autorità competente nazionale possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata "salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte".

Il termine per il recepimento è posto al 21 marzo 2016.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 41, par. 1, lett. *a*), i diritti che risulteranno ai consumatori dalla normativa nazionale di recepimento saranno irrinunciabili. Di converso, l'art. 41, par. 1, lett. *b*), stabilisce il divieto di elusione delle norme nazionali di recepimento "in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori della presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti".

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 2, par. 1, la direttiva "non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione". Fa eccezione la normativa relativa alle informazioni precontrattuali standard ed al calcolo del TAEG.

Iter di approvazione

La direttiva deriva da una proposta del 2011 ([COM\(2011\) 421](#)), sulla quale l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica aveva curato una [scheda di valutazione](#).

Il 29 giugno 2011 la 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha adottato una risoluzione ([Doc XVIII-bis, n. 43](#)) in cui si era auspicato un esercizio del potere di delega attribuito alla Commissione europea tale da assicurare la maggiore possibile tutela nei confronti dei consumatori; la predisposizione di contratti *standard* aventi un contenuto omogeneo, sintetico e facilmente intellegibile; l'importanza di prevedere adeguate sanzioni amministrative pubbliche, dotate di una componente interdittiva, per le violazioni della direttiva imputabili ai soggetti che erogano il credito e agli intermediari.

Una [risposta della Commissione europea](#) è stata inviata nel maggio 2012. In questo testo l'allora vice presidente Sefcovic ha replicato puntualmente ai rilievi della 14^a Commissione, esprimendo apprezzamento per i suggerimenti avanzati.

Per il recepimento della direttiva 2014/17/UE il **comma 1** pone **principi e criteri direttivi specifici**.

Tra di essi, anzitutto, vi è quello tendente ad **escludere dall'ambito di applicazione** della nuova disciplina, come del resto è possibile *ex* articolo 3, paragrafo 3 della direttiva:

- i contratti di credito relativi a un bene immobile, ove il contratto preveda che esso non possa mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore e sia destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione (art. 3, par. 3, lettera *b*));
- i contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato (art. 3, par. 3, lett. *c*));
- i prestiti ponte (art. 3, par. 3, lett. *d*)), ovvero un contratto di credito avente durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile (art. 4, par. 23);
- i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione: istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; che non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; che persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; che riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; che fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale; alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri (art. 3, par. 3, lett. *e*));

Ulteriore criterio direttivo è quello volto a designare, quali **Autorità competenti nazionali** ai sensi dell'articolo 5 della direttiva: la Banca

d'Italia per la vigilanza nei confronti dei creditori²⁸; l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per la vigilanza sugli intermediari del credito²⁹. Ad entrambi tali organismi sarà altresì conferito il **potere di irrogare sanzioni**: amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori nel caso della Banca d'Italia; amministrative nei confronti degli intermediari del credito nel caso dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Si prevede poi di ricondurre gli **intermediari del credito**, quali previsti dalla direttiva, nell'ambito delle figure professionali regolate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, l'intermediario del credito che opera con vincolo di mandato dovrebbe essere ricondotto alla figura dell'agente in attività finanziaria di cui all'art. 128-*quater* mentre l'intermediario del credito che opera senza vincolo di mandato dovrebbe configurarsi come un mediatore creditizio (art. 128-*sexies*). La distinzione tra le due figure professionali dovrebbe rimanere inalterata, in ciò conformemente a precedenti indicazioni offerte in ambito parlamentare nella scorsa legislatura³⁰.

Specifiche, **ulteriori modifiche** da apportare alla disciplina sono dettagliate al **comma 1, lettera e), n. 2, punti 2.1)-2.4)**, del disegno di legge: è comunque specificato che l'impianto generale della normativa dovrà essere preservato e semplificato.

I criteri dettati richiedono, per i **mediatori creditizi**, l'obbligo di rendere disponibili ai consumatori le informazioni generali sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva. Sarà modificata la normativa relativa ai **contratti di finanziamento**, anche diversi da quelli aventi ad oggetto la concessione di credito ipotecario ai consumatori, in conseguenza della designazione dell'organismo per la vigilanza sugli intermediari del credito e della revisione della disciplina sugli agenti in attività finanziaria e gli intermediari creditizi. Si dovranno attuare le disposizioni concernenti le procedure per il **trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito** contenute nell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE. Occorrerà valorizzare l'autoregolamentazione per la definizione di **standard per la valutazione di beni immobili residenziali**

²⁸ La Banca d'Italia sarà anche designata quale punto di contatto unico per la cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi dell'articolo 36 della direttiva.

²⁹ Tale organismo è stato creato dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed è dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. La sua disciplina dovrà altresì essere modificata o integrata per far fronte alle sue nuove funzioni.

³⁰ Cfr. l'ordine del giorno di trasformazione dell'emendamento 6.302 al disegno di legge Atto Senato n. 3270 sulle professioni non regolamentate, nella XVI legislatura, nonché l'intervento del presidente della Commissione industria in Senato nella seduta d'Assemblea del 15 novembre 2012.

affidabili ai fini della concessione di credito ipotecario (art. 19 della direttiva).

Si richiede anche di intraprendere azioni che assicurino l'**indipendenza del servizio di consulenza**. È previsto, in particolare, di introdurre l'obbligo del prestatore di servizi di consulenza di avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico (articolo 22, paragrafo 5, direttiva). Si prevede altresì di **vietare** la corresponsione di **commissioni** - da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito - per la prestazione di servizi di consulenza e di vietare o limitare i **pagamenti** da parte del consumatore nei confronti del mediatore creditizio prima della conclusione di un contratto di credito (articolo 7, paragrafo 4 e 5, direttiva).

Criterio di delega è anche quello per attuare le disposizioni europee in tema di **offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito**. Il riferimento è all'articolo 12 della direttiva, che consente le pratiche di commercializzazione aggregata³¹ ma vieta quelle di commercializzazione abbinata: si prevede di coordinare tra loro le disposizioni di legge esistenti e razionalizzarle. Si introdurrà altresì il "**periodo di riflessione**" di sette giorni, durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole (articolo 14, paragrafo 6, della direttiva); occorrerà pure adottare misure atte a promuovere e coordinare iniziative volte all'attivazione di **programmi di educazione finanziaria** per i consumatori (articolo 6 direttiva).

L'elencazione dei criteri e principi direttivi si conclude con l'attribuzione del compito di assicurare il **controllo statistico** - sul mercato immobiliare residenziale - all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate (articolo 26 della direttiva); si prevede anche che il diritto del consumatore all'**estinzione anticipata** sia esercitabile senza indicazione di commissioni, indennità o oneri.

Il **comma 2** specifica espressamente che l'attuazione della delega, come sopra descritta, non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

³¹ Per "commercializzazione aggregata" si intende, ai sensi dell'art. 4, n. 27, l'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori. La "commercializzazione abbinata" (art. 4, n. 26) è invece l'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente".

Procedure di contenzioso

Con riferimento all'**accesso** all'attività degli enti creditizi e sulla **vigilanza prudenziale** sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato** (procedura di infrazione n. 2014/0142), per il **mancato recepimento** della **[direttiva 2013/36/UE](#)**, il cui **termine per il recepimento scadeva il 31 dicembre 2013**.

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

L'**articolo 13** reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della [direttiva 2014/92/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla **comparabilità delle spese relative al conto di pagamento**, sul **trasferimento del conto di pagamento** e sull'**accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**.

Si rammenta che gli **articoli 2 e 2-bis** del [decreto-legge n. 3 del 2015](#) hanno recepito nell'ordinamento italiano la direttiva in esame, per quanto riguarda l'aspetto della **portabilità dei conti di pagamento** (*vedi oltre*); si rinvia al seguito della scheda di lettura per un'illustrazione più diffusa del contenuto di tali disposizioni. Inoltre si segnala che una prima disciplina del **conto "di base"** è già contenuta all'**articolo 12** del [decreto-legge n. 201 del 2011](#).

Direttiva 2014/92/UE

La [direttiva 2014/92/UE](#) disciplina la **comparabilità delle spese relative al conto di pagamento**, il **trasferimento del conto di pagamento** e l'**accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**.

Il **Capo II della direttiva** (articoli 3-8) riguarda i **profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento**. Si impone agli Stati di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a convogliare in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armonizzata a livello europeo. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento *standard*, in tempo utile prima di stipulare il contratto relativo al conto di pagamento, in ordine alle spese. Inoltre i prestatori devono fornire gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento. Inoltre, i consumatori devono avere accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.

Spetta all'ABE –Autorità Bancaria Europea il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione per l'approvazione.

Nel **Capo III (articoli 9-14)** del provvedimento è contenuta la disciplina dei **trasferimenti di conti di pagamento**.

Si impone ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.

Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva.

La direttiva pone specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Dette informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento.

Ai sensi dell'**articolo 13**, le norme di recepimento nazionali devono garantire che, nel caso di perdite subite dal consumatore causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti, dette perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.

Per quanto invece riguarda il **Capo IV della direttiva** (articoli 15-20) esso si riferisce alla disciplina **dell'accesso ai conti di pagamento**, in particolare quello "di base".

In primo luogo la direttiva sancisce che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.

Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.

Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online.

Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.

Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione.

Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite "ragionevoli" tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.

In generale, per quanto concerne gli obblighi suesposti e previsti dalla direttiva, gli Stati sono tenuti a individuare (**Capo V della direttiva**) le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In ordine alle sanzioni (**Capo VI, articolo 26**), esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il termine per il **recepimento** a livello nazionale della direttiva è fissato al **18 settembre 2016**.

L'articolo in commento reca i **principi e i criteri direttivi specifici** per l'integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** dispone che siano apportate al **Testo Unico Bancario – TUB**, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), le **modifiche e le integrazioni** necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, si prevede il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.

Ciò appare coerente con quanto previsto dal [decreto legislativo n. 72 del 2015](#), che ha riformato il predetto TU bancario nel senso di svincolare i poteri regolamentari della Banca d'Italia dalle delibere del CICR.

Nell'emanazione della disciplina secondaria l'istituto deve tenere conto delle linee guida dell'ABE, ai sensi della direttiva 2014/92/UE (tra i poteri dell'ABE vi sono quelli di individuare le norme tecniche di regolamentazione che devono essere approvate dalla Commissione) e deve assicurare il coordinamento con quanto previsto sul conto di pagamento dal Titolo VI del TUB, che reca la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.

Ai sensi della **lettera b)** si designa la **Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente** e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.

Le **lettera c) del comma 1** delega il Governo ad **estendere l'apparato sanzionatorio** attualmente previsto dal Testo Unico Bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla **violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del Testo Unico Bancario**.

Il richiamato comma 01 dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

In particolare, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza l'articolo 144, comma 1 del TUB dispone che si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti.

L'articolo 144 del TUB è stato profondamente innovato dal già richiamato **decreto legislativo n. 72 del 2015**, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV ([direttiva 2013/36/UE](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della direttiva, si è passati ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, come già illustrato) ed eventualmente alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei

procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

La **lettera d)** dispone che il Governo si avvalga della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE **alla Cassa depositi e prestiti** ed alla **Banca d'Italia**, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

Le **lettere da e) a g)** recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la **comparabilità delle spese** relative al conto di pagamento.

Con la **lettera e)** del comma 1 si consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo è fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.

Ai sensi della successiva **lettera f)** il riepilogo delle spese previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.

La **lettera g)** richiede, nel dare attuazione alle **previsioni** della direttiva 2014/92/UE **sui siti internet di confronto**, di fare riferimento per quanto possibile alle **iniziative private**.

La **lettera h)** reca i **principi e i criteri di delega** relativi al **trasferimento del conto di pagamento**.

In primo luogo, **n. l)** il Governo, **ove opportuno**, è delegato a **rivedere la disciplina** di cui ai citati **articoli 2 e 2-bis del decreto legge n. 3 del 2015**, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE. In particolare si dispone che tali norme confluiscono nel Testo Unico Bancario e che se ne valuti l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore, ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento della tutela dei consumatori.

Si rammenta in sintesi che il **richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015** obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di **trasferimento** di un **conto di pagamento**, a dare corso al trasferimento **con le procedure** ed entro i **termini predefiniti** dalla direttiva n. 2014/92/UE. In

particolare, nel caso di **mancato rispetto dei termini**, si prevede che il **cliente** sia **indennizzato per il ritardo**, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di **trasparenza informativa** da fornire alla clientela.

E' demandato a un **decreto** del MEF, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento. Si segnala al riguardo che il decreto **non** risulta **emanato**.

L'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge ha introdotto disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un **conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori**.

In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza che consiste:

- nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti). Ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
- nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

Il **n. 2)** della **lettera h)** prevede che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il **reindirizzamento automatico dei bonifici** ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione per un periodo di 12 mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore.

Ove, **n. 3)** della **lettera h)**, il prestatore di servizi di pagamento "trasferente" (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, deve informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

Il **n. 4)** delega il Governo a **valutare** se introdurre **meccanismi di trasferimento alternativi**, purché siano **nell'interesse dei consumatori**, **senza oneri supplementari** per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 20 14/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.

La lettera i) contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del **conto di pagamento con caratteristiche di base**.

In particolare, **n. 1)**, le norme delegate devono obbligare le **banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento** - relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono – ad **offrire un conto con caratteristiche di base**.

Inoltre il Governo, **n. 2)**, deve prevedere la **possibilità di estendere il diritto di accesso** a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, **anche a soggetti diversi dai consumatori**.

Ai sensi del **n. 3)** sono **tipizzate** le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono **rifiutare legittimamente** la richiesta di **accesso al conto di pagamento** con caratteristiche di base. In particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ai sensi del menzionato articolo 17, paragrafo 1 della direttiva, il conto di pagamento con caratteristiche di base deve comprendere i seguenti servizi:

- a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;
- b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;
- c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio;
- d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:
 - i) addebiti diretti;
 - ii) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;
 - iii) bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell'ente creditizio.

Al **n. 4)** si chiarisce che le norme delegate devono prevedere la **possibilità di includere**, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche **servizi ulteriori** rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a

livello nazionale, **esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento.**

Il **n. 5)** della lettera *i)* chiarisce che per i **servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base**, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva, le norme delegate devono **prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni** comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.

Il richiamato articolo 17, paragrafo 5, stabilisce che per alcuni servizi offerti nel conto di base (servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento; servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento; servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio; la possibilità di eseguire operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online), ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese considerate ragionevoli, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.

Ai sensi del **n. 6)** si delega il Governo ad esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di **diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore**, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese.

La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai i consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

A tal fine, il **n. 7)** obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'**educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili**, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

In ordine al **conto corrente di base**, si ricorda che sul **fronte interno** tale strumento è stato già previsto dall'articolo 12, comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 201 del 2011. La predetta norma ha stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento

abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sarebbero stati tenuti a offrire ai consumatori.

La **convenzione è stata firmata il 28 marzo 2012**: è stato dunque previsto un conto di pagamento pensato per chi ha limitate esigenze di operatività, aperto a tutti, offerto gratuitamente per le fasce svantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e per i pensionati fino a 1.500 euro al mese. Tale prodotto standard, le cui caratteristiche sono state individuate dalla convenzione (sottoscritta da MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e moneta elettronica) è stato offerto a partire dal 1° giugno 2012.

Si ricorda che la mancata ottemperanza di quanto stabilito dalle norme interne non è sanzionata. In virtù delle norme in commento (lettera *c*) del comma 1) si prevede invece che il Governo individui disposizioni sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi della direttiva nel suo complesso.

La **lettera l)** obbliga il Governo a mantenere, **ove non in contrasto** con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori.

Infine, la **lettera m)** reca la delega ad **apportare** alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l'articolo in esame.

Il **comma 2** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 14

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

L'**articolo 14** contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della "**quarta direttiva antiriciclaggio**" - [direttiva UE 2015/849](#) - e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del [regolamento UE 2015/847](#) che completa la **normativa antiriciclaggio** con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

La direttiva (UE) 2015/849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015, è **entrata in vigore** il 25 giugno 2015.

L'accordo sul testo della quarta direttiva antiriciclaggio è stato raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea con il Parlamento e la Commissione europea nel dicembre 2014 sotto la presidenza italiana. L'articolato è stato successivamente sottoposto alla procedura di formale adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

Essa **costituisce la quarta direttiva antiriciclaggio**, resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'**allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI** (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.

In sintesi, si intende **graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio**. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata.

Determinati soggetti sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza.

Sono previste norme volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza.

Direttiva (UE) 2015/849

La [direttiva \(UE\) 2015/849](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

I principali elementi di riforma al regime vigente sono:

- l'introduzione di un **approccio basato sul rischio**. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione "sovranzionale" dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

- un nuovo regime degli **obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela**: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;

- nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle **informazioni sulla titolarità effettiva**: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla **protezione dei dati** e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;

- **l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva"** dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

- la previsione di un ampio spettro di **sanzioni amministrative** che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**;

- l'ampliamento e il rafforzamento della **cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU** (*Financial Intelligence Unit*) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF);

- un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le **Autorità europee di vigilanza** (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla **trasparenza** e sull'accesso a informazioni relative alla **titolarità effettiva di società e trust**; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri è il **26 giugno 2017**.

A fianco della direttiva (UE) 2015/849 è stata adottato il [regolamento UE 2015/847](#) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i **dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**, il quale: **amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro**, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il regolamento **si applica a decorrere dal 26 giugno 2017**

Dal punto di vista dell'ordinamento interno, si ricorda che la normativa italiana antiriciclaggio è prevista dal [decreto legislativo n. 231 del 2007](#), il quale ha attuato la [direttiva 2005/60/CE](#) (c.d. **terza direttiva antiriciclaggio**), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva della Commissione [2006/70/CE](#) che ne reca misure di esecuzione.

In via generale si ricorda che il decreto legislativo n. 231 del 2007, nel disciplinare gli obblighi a cui sono tenuti i destinatari della normativa antiriciclaggio, li suddivide in tre categorie:

- **adeguata verifica della clientela;**
- **registrazione e conservazione;**
- **segnalazione di operazioni sospette.**

I **destinatari** della normativa sono distinti quattro categorie di soggetti: gli **intermediari finanziari** e altri soggetti esercenti attività finanziaria; i **professionisti**; i **revisori** contabili; **altri** soggetti.

La materia è inoltre disciplinata dalla normativa di carattere secondario, emanata, oltre che dal MEF, dalle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, CNN).

Al riguardo si ricorda che la **legge di stabilità 2016** ([legge n. 208 del 2015](#), articolo 1, commi 898-899) ha modificato l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, innalzando da mille a **tremila euro** il **limite** a partire dal quale è vietato il **trasferimento** di denaro **contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. La stessa soglia di **tremila** euro è prevista per le attività svolte dai **cambiavalute** con i clienti. Per il servizio di **rimessa** (*money transfer*) la soglia è invece fissata in **mille** euro. Non è stata variata la soglia di mille euro per il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Si segnala che la [legge n. 186 del 2014](#), in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero (*c.d. voluntay disclosure*) ha introdotto nell'ordinamento nazionale il **reato di autoriciclaggio**, inserendo nel codice penale l'**art. 648-ter.1**. Il nuovo reato punisce con la reclusione "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il reato di autoriciclaggio sussiste quando la condotta è posta in essere con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato presupposto; non è punibile invece la destinazione di tali proventi alla mera utilizzazione o al godimento personale del reo.

Sono previsti aumenti o riduzioni di pena connessi, rispettivamente, al compimento dei fatti nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o professionale e all'aver evitato conseguenze ulteriori della condotta o assicurato le prove del reato e l'individuazione dei proventi del reato presupposto. Il legislatore ha incluso l'autoriciclaggio tra i reati che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il [decreto-legge n. 153 del 2015](#) (il quale ha prorogato al 30 novembre 2015 il termine per aderire alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186) ha previsto che **le norme sulla collaborazione**

volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle norme antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, con l'eccezione delle norme che sanzionano il divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (disposizione già anticipata dalla [circolare n. 8624](#) del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014).

Il **comma 1** contiene la delega al Governo ad adottare, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e **previo parere del Garante per la protezione dei dati personali**, uno o più decreti legislativi per attuare organicamente la descritta direttiva UE 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847.

Il **comma 2** elenca i **principi e i criteri direttivi specifici** che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega (successive **lettere a)-n**)).

La **lettera a)** individua due **obiettivi**:

- **orientare e gestire efficacemente** le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali;
- **graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio** (seguendo l'approccio basato sul rischio delineato dalla direttiva: si vedano i Considerando n. 22 e 23 e gli articoli 4, 8, 30 e 31).

In tale prospettiva sono delineate **quattro** misure specifiche:

- 1) al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva).
- 2) gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a **disposizione**, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, **degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari** degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, **a supporto del processo di analisi** dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e **dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio**;
- 3) **le autorità di vigilanza**, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del

finanziamento del terrorismo, **valutano il rischio gravante sui settori di competenza**, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di **misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio**;

- 4) **i destinatari degli obblighi** posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici** dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Il **Comitato di sicurezza finanziaria** (CSF) è stato costituito con il decreto-[legge 12 ottobre 2001, n. 369](#) nell'ambito dell'azione per il contrasto del terrorismo internazionale, in coordinamento con i partner internazionali. Successivamente la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ([decreto legislativo n. 109 del 2007](#) e [decreto legislativo n. 231 del 2007](#))

Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio. È presieduto dal Direttore generale del Tesoro, ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob, dell'ISVAP, dell'UIF, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Il CSF è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nell'esercizio delle funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini illegali, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il CSF ha condotto nel 2014 la prima [analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo](#). Tale analisi è stata effettuata in applicazione della Raccomandazione 1 del GAFI-FATF, con l'obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi. Tutto ciò finalizzato all'elaborazione di linee di intervento per la mitigazione degli stessi e all'adozione di un approccio basato sul rischio all'attività di contrasto al

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT: *Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*).

La **lettera b)** prevede la **possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi** posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare la **proporzionalità** e **l'efficacia** delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell'approccio basato sul rischio.

La **lettera c)** prevede la riduzione o la semplificazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio per alcuni soggetti, in presenza di determinate circostanze. Al contrario, sono rafforzati i presidi previsti dalla normativa in materia per altri soggetti.

Più nel dettaglio:

1) Gli **operatori economici che esercitano**, in modo occasionale o su scala limitata, **attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio** possono essere **esonerati dagli obblighi antiriciclaggio** previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una **determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria**.

Al riguardo devono ricorrere tutti i criteri elencati con riferimento all'attività finanziaria che deve essere: limitata in termini assoluti e a livello di operazioni; non deve essere l'attività principale, ma accessoria; l'attività principale non deve consistere in un'attività creditizia, finanziaria o professionale (revisori, contabili, notai, consulenti in operazioni finanziarie, immobiliari, gioco d'azzardo); può consistere in negoziazione di beni quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro; l'attività finanziaria deve essere prestata solo ai clienti dell'attività principale.

2) Gli **emittenti di moneta elettronica** sono **esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela** con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.

L'emissione di **moneta elettronica** (strumento di pagamento elettronico che incorpora un valore monetario equivalente all'ammontare dei fondi ricevuti dal soggetto emittente) è riservata alle banche e agli **istituti di moneta elettronica (IMEL)**, i quali sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica; possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

3) Con riferimento agli **emittenti di moneta elettronica** e ai **prestatori di servizi di pagamento** di altro Stato membro dell'UE, **operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento**, si prevede **l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale** in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Al riguardo, alla Banca d'Italia è attribuito il compito di adottare una disciplina di attuazione. In tal modo si intende superare le criticità insite nel principio sotteso alla prima direttiva sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD1) che, in materia si è dimostrata sostanzialmente inefficace.

Al riguardo si ricorda che il 23 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **la seconda direttiva sui servizi di pagamento - PSD2, direttiva (UE) 2015/2366** del 25 novembre 2015 (entrata in vigore il 13 gennaio 2016; gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018). La direttiva mira a promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

4) Si prevede di apportare alle disposizioni **in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte** e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.

Al riguardo, il Considerando n. 33 della direttiva afferma che gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Rifiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI.

5) I soggetti obbligati, nell'identificazione del cliente, possono **avvalersi di terzi qualificati**, rispettando le prescritte cautele.

La **lettera d)** contiene previsioni volte ad **accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust**, in modo da fornire alle **autorità** strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la **conoscibilità dei dati** ai portatori di **interessi qualificati** (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle **sanzioni in caso di inosservanza** di tali obblighi di trasparenza.

In particolare, per quanto riguarda le **persone giuridiche** e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano **informazioni complete sulla propria titolarità effettiva**. Devono essere previste **sanzioni** a carico degli organi sociali in caso di inosservanza (**punto 1**). Tali informazioni devono

essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese **disponibili**: alle Autorità competenti, alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (con le modalità che dovranno essere stabilite), ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai portatori di legittimi interessi all'accesso (previo espresso accreditamento e sempre che che l'accesso consentito a soggetti estranei al circuito delle autorità competenti e dei destinatari degli obblighi non esponga il titolare effettivo a pericoli) (**punto 2**).

Con riferimento ai *trust* (**punto 3**) si prevede l'**obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste**, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere e **conservare tutte le informazioni sulla titolarità effettiva del trust**: ovvero in merito all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*. Tali informazioni devono essere **prontamente accessibili alle Autorità competenti**.

Si ricorda che il *trust* è un istituto che affonda le sue radici negli ordinamenti di *common law* e che, secondo il suo schema generale, comporta un trasferimento fiduciario di beni e diritti da un soggetto (*settlor*) ad un altro (*trustee*), che li amministra in favore di terzi soggetti (beneficiari) ovvero per un determinato scopo, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo del *trust* e secondo i propositi e i desideri del *settlor*. La struttura del *trust* può divenire quadrilatera mediante l'inserimento della figura del *protector* (guardiano), il quale controlla la gestione fiduciaria e vigila sulla fedeltà e sulla diligenza del *trustee*.

L'effetto principale che il *trust* produce è rappresentato dalla c.d. "segregazione patrimoniale": i beni conferiti in *trust* vanno, infatti, a costituire un patrimonio separato dagli altri beni che compongono il patrimonio del *trustee*, come anche dal patrimonio del disponente e del beneficiario.

L'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 1985, sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, e l'ha resa esecutiva mediante la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Da quest'ultima data, per conseguenza, il *trust* è divenuto istituto riconosciuto nel nostro ordinamento.

Con riferimento ai ***trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale** si prevede che **tutte le informazioni sulla titolarità effettiva** relative a tutti i soggetti coinvolti **siano registrate in apposita sezione del Registro delle imprese** e siano rese accessibili alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento (**punto 4**).

Si osserva che sarebbe opportuno individuare più chiaramente i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali per l'ordinamento nazionale.

Si prevede l'individuazione di specifici **requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o *trust* diversi**

dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione per l'esercizio dell'attività (**punto 5**).

Infine, devono essere individuate specifiche attività di **adeguata verifica** della clientela **relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti**.

La **lettera e)** introduce il principio della **semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari** della normativa **in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti**, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La **lettera f)** delinea le **competenze** e le funzioni **dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**, in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

Il vigente decreto legislativo n. 231/2007 ha istituito presso la Banca d'Italia l'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)** con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in conformità a regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una *Financial Intelligence Unit* (FIU) dotata di piena autonomia operativa e gestionale.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La norma in commento prevede che l'**UIF**:

- 1) abbia **tempestivo accesso** alle informazioni finanziarie, amministrative e, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, nel rispetto per le informazioni di investigative dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;
- 2) **cooperi con le FIU di altri Paesi** utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni

informazione ritenuta utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera gli utilizzi delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi della Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzi delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

- 3) **individui operazioni** che le devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, **emani indicatori di anomalia e istruzioni** per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca **modalità di comunicazione** al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi.

La **lettera g)** prevede di **rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti**, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, **incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive** della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La **lettera h)** contiene - nel rispetto del principio del *ne bis in idem* e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva – una serie di principi e criteri direttivi diretti a **introdurre modifiche al d.lgs. 231 del 2007** (di attuazione della precedente [direttiva 2005/60/CE](#) sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della [direttiva 2006/70/CE](#) che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia.

Tali modifiche debbono essere volte a:

- introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione; il limite massimo delle relative sanzioni dovrà essere compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa (n. 1)
- **graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative** sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione - persona fisica o giuridica -, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati) (n. 2);

- prevedere che le sanzioni per **violazioni** della direttiva **commesse dalle persone giuridiche** possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente (n. 3);
- **sanzionare in via amministrativa** - in misura graduata sulla base di specifici parametri - **le gravi, reiterate o plurime violazioni** di cui al n.1, nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative **misure afflittive** dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (n. 4)
- **prevedere sanzioni amministrative** nei confronti di enti creditizi o finanziari **per illeciti gravi o reiterati o plurimi** delle norme sull'adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni (n. 5);
- prevedere che le **violazioni di scarsa offensività** commesse da enti creditizi o finanziari siano punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una **dichiarazione pubblica** che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordina di porre termine al comportamento illecito (n. 6);
- prevedere che, con **regolamento attuativo**, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori (n. 7);
- attribuire **potere sanzionatorio alla Banca d'Italia** per le violazioni al reg. UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (n. 8);
- disciplinare le **modalità di pubblicazione** dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali (n. 9);
- prevedere le necessarie **modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna** relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo (n. 10).

La **lettera i)** prevede che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali - possano essere stabilite **limitazioni al diritto di accesso ai dati personali** garantito dall'art. 7 del Codice della privacy, il [decreto legislativo n. 196 del 2003](#) (si tratta, in particolare, del diritto di avere conferma dell'esistenza di tali dati, di conoscere fini e modalità del trattamento, del diritto di rettifica e cancellazione, del diritto di opposizione al trattamento);

La **lettera l)** prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'**adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati**, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla [legge n. 7 del 2000](#) (*Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998*). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio;

La **lettera m)** prevede che la disciplina attuativa della direttiva 2015/849 trovi applicazione **anche per le attività esercitate online** dai soggetti agli obblighi;

La **lettera n)** prevede che - per il recepimento della direttiva UE 2015/849 - **siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE** (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI (il Gruppo d'azione finanziaria internazionale), degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea, nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede, inoltre, che in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, **per ciascuno schema di decreto legislativo** la corrispondente **relazione tecnica** evidenzia gli **effetti sui saldi di finanza pubblica**. Nel caso in cui uno o più **decreti legislativi** determinino nuovi o **maggiori oneri**, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Pertanto, in tal caso, le relazioni tecniche degli stessi decreti legislativi devono recare la quantificazioni degli oneri che ne derivano. **L'emanazione dei decreti legislativi è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.**

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità** stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di

conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Allegato A

Direttiva (UE) 2015/565
*della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva
 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche
 relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di
 recepimento 29 ottobre 2016)*

La [direttiva \(UE\) 2015/565](#) modifica la [direttiva 2006/86/CE](#)³², con cui la Commissione ha disciplinato alcune **prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani**, attinenti, tra l'altro, alla **codifica**, alla **lavorazione**, alla **conservazione**, allo **stoccaggio** ed alla **distribuzione**. Tali prescrizioni sono state adottate sulla base della [direttiva 2004/23/CE](#)³³, la quale ha previsto che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio degli Stati membri debbano essere **rintracciabili** nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa (art. 8) ed ha demandato alla Commissione europea la definizione di alcuni requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico (art. 28).

In base alle novelle di cui alla presente [direttiva \(UE\) 2015/565](#), la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo (**nuovo art. 9 della direttiva 2006/86/CE**) "dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa", "in particolare grazie alla documentazione e all'uso del **codice unico europeo**". Quest'ultimo è inteso a garantire l'uniformità dei sistemi di identificazione, già adoperati nei singoli Stati membri ai sensi della direttiva 2006/86/CE, e dovrà essere impiegato per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea a fini di applicazioni sull'uomo (in base al nuovo testo dell'art. 10 della direttiva 2006/86/CE e fatte salve le eccezioni ivi contemplate). Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione, la sequenza di identificazione della donazione è applicata almeno nei documenti di accompagnamento.

L'art. 10-*bis* e l'Allegato VII della direttiva 2006/86/CE, come novellata dalla direttiva (UE) 2015/565 in esame, stabiliscono nel dettaglio il **formato del codice**.

³² Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

³³ Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Il successivo art. 10-*ter* - inserito dalle novelle in oggetto - stabilisce (paragrafo 1) le **prescrizioni minime** che gli istituti dei tessuti, compresi quelli importatori, dovranno osservare, con riferimento all'**applicazione del codice unico europeo**. Tra esse, si ricordano: l'assegnazione del codice ai tessuti e cellule prima della distribuzione; l'assegnazione di una sequenza di identificazione della donazione dopo l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule o al momento del loro ricevimento da un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto dell'importazione da un fornitore di un Paese terzo; l'applicazione del codice sull'etichetta in modo indelebile e permanente.

In base al paragrafo 2 del medesimo art. 10-*ter*, le autorità competenti degli Stati membri assicurano: l'individuazione delle strutture operanti, mediante l'assegnazione di un **numero unico per ogni istituto dei tessuti** (accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza); l'assegnazione di **numeri unici della donazione**; la piena applicazione del codice unico europeo ed il relativo monitoraggio; la convalida e l'aggiornamento dei dati (per il proprio Stato membro) sugli istituti dei tessuti contenuti nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE³⁴.

Il successivo art. 10-*quater* - introdotto dalle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565 - prevede la predisposizione di una **piattaforma informatica** ("piattaforma di codifica dell'UE"), gestita dalla Commissione europea e disponibile al pubblico prima del 29 ottobre 2016. La piattaforma contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE ed il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE³⁵.

L'art. 10-*quinquies* - anch'esso inserito dalle novelle in oggetto - reca alcune **norme transitorie**. Si prevede, in particolare, che i tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 siano **esentati** dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 è fissato al **29 ottobre 2016**, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017.

³⁴ Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2, lett. *t*), della direttiva 2006/86/CE, per "compendio degli istituti dei tessuti dell'UE" si intende "il registro di tutti gli istituti dei tessuti titolari di licenza, autorizzati, designati o accreditati dall'autorità competente o dalle autorità competenti degli Stati membri"; i dati da registrare nel compendio sono elencati nell'Allegato VIII.

³⁵ Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2, lett. *u*), della direttiva 2006/86/CE, per "compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE" si intende "il registro di tutti i tipi di tessuti e di cellule che circolano nell'Unione e i rispettivi codici del prodotto nell'ambito dei (...) sistemi di codifica autorizzati".

Procedure di contenzioso

In materia di prescrizioni tecniche relative agli **esami** effettuati su tessuti e cellule umani, si segnala che il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato (procedura di infrazione 2014/0386) per mancato recepimento della [direttiva 2012/39/UE](#)**³⁶. Il termine previsto per il recepimento era il 17 giugno 2014.

³⁶ Direttiva 2012/39/UE della Commissione del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani

Allegato B

Direttiva 2014/26/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016)

La [direttiva 2014/26/UE](#) origina dalla necessità di **migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi**, nonché di **adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso *on line* delle opere musicali** all'ubiquità del mondo *online*, in un'ottica multiterritoriale.

Nello specifico, il **considerando 5** evidenzia che esistono notevoli differenze fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti, e che i problemi nel funzionamento degli stessi organismi comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a scapito dei loro membri, dei titolari dei diritti e degli utenti.

Anche la [raccomandazione 2005/737/CE](#) della Commissione, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali *online* autorizzati – che ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione stabilendo, tra l'altro, la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty –, ha avuto, come evidenzia il **considerando 6**, un seguito disomogeneo. La raccomandazione, dunque, non è stata sufficiente a favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, tanto che nel settore la gestione collettiva dei diritti d'autore su base territoriale resta la norma (**considerando 39 e 40**).

Pertanto, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, la direttiva interviene per **assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea** (**considerando 7**).

Peraltro, nel coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, anche al fine di garantire standard elevati in materia di *governance*, gestione finanziaria e trasparenza

degli organismi di gestione collettiva, da un lato fa salva – nei **considerando 8 e 9** - la **possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi**, purché compatibili con il diritto dell'Unione, dall'altro dispone – nei **considerando 15 e 19** - che i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti³⁷.

La direttiva trae origine dalla proposta [COM\(2012\)372](#), con riferimento alla quale, nel corso della XVI legislatura, la 14^a Commissione del Senato aveva approvato la risoluzione [DOC XVIII-bis, n. 85](#), con cui, pur nell'ambito di una valutazione globalmente positiva del provvedimento e dei suoi principi ispiratori, aveva messo in evidenza taluni elementi potenzialmente problematici.

In data 28 maggio 2013, la Commissione europea aveva inviato una [lettera di risposta](#), in cui forniva una serie di chiarimenti ai rilievi formulati dal Senato.

In particolare, la direttiva contiene **disposizioni** – Titoli I, II, IV, ad eccezione degli artt. 34, par. 2, e 38, e V – **che si applicano a tutti gli organismi** di gestione collettiva stabiliti nell'UE, ed altre **disposizioni** – Titolo III e artt. 34, par. 2, e 38 del Titolo IV – **che si applicano unicamente agli organismi** di gestione collettiva stabiliti nell'UE **che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso online** su base multiterritoriale (**art. 2**).

Più nello specifico, il Titolo II (Organismi di gestione collettiva) dispone che **il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione** – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – **ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro (art. 5)**.

Al riguardo, il **considerando 14** evidenzia che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una **forma giuridica** specifica, ricordando che, nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, con riferimento alle quali, in taluni casi, è assente anche l'elemento della proprietà o del controllo da parte dei titolari di diritti (ad esempio, nel caso delle fondazioni, che non hanno membri). Tuttavia, chiarisce che le disposizioni della direttiva si applicano anche a tali organismi e auspica che gli Stati membri attuino misure adeguate a evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla stessa direttiva.

I requisiti di adesione all'organismo devono basarsi su criteri **oggettivi, trasparenti e non discriminatori**. Inoltre, devono essere previsti **meccanismi adeguati ed efficaci di partecipazione dei membri al**

³⁷ In base alle definizioni recate dall'art. 3 della direttiva, la differenza fra l'organismo di gestione collettiva e l'entità di gestione indipendente è che, mentre il primo deve soddisfare il criterio di essere detenuto o controllato dai propri membri, ovvero essere organizzato senza fine di lucro (ovvero, entrambi tali criteri), la seconda non è detenuta, né controllata dai titolari dei diritti ed è organizzata con fini di lucro.

processo decisionale, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie (**art. 6**).

Sotto questo profilo, si prevede che l'**assemblea generale dei membri** - nella quale tutti i membri esercitano il diritto di voto, salve restrizioni decise dai singoli Stati sulla base dei criteri indicati dalla direttiva³⁸, stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato - deve essere convocata almeno una volta all'anno e deve decidere, fra l'altro, sulle politiche generali riguardanti la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, l'uso degli importi non distribuibili, gli investimenti, la gestione dei rischi, nonché sull'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità (**art. 8**).

Ogni organismo di gestione collettiva dispone di una **funzione di sorveglianza**, che si occupa di monitorare l'esercizio delle sue attività di gestione e, in particolare, l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale dei membri. Anche nell'organo che svolge la funzione di sorveglianza deve essere assicurata una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri (**art. 9**)³⁹.

Disposizioni specifiche sono volte ad evitare o, quantomeno, a rendere pubblici gli eventuali conflitti di interesse (**artt. 9 e 10**).

Con riferimento alla **gestione dei proventi dei diritti**, la direttiva prescrive, anzitutto, la **separazione**, dal punto di vista **contabile**, fra gli stessi (nonché le entrate derivanti dal loro eventuale investimento) e i proventi derivanti, fra l'altro, da attività proprie dell'organismo di gestione.

Dispone, inoltre, che, qualora gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti, devono **agire nel miglior interesse dei titolari** degli stessi, garantendo, fra l'altro, la sicurezza, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme (**art. 11**).

I **proventi** devono essere **distribuiti non oltre nove mesi** dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, a meno che sussistano ragioni oggettive, collegate, fra l'altro, all'identificazione dei diritti o dei loro titolari.

Gli importi che non sia stato possibile distribuire sono considerati non distribuibili dopo tre anni. L'utilizzo di tali importi è deciso dall'assemblea generale dei membri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di limitarne o determinarne gli usi consentiti, garantendo, tra l'altro, che essi

³⁸ Durata dell'adesione, o importi che un membro ha ricevuto o che gli competano, ovvero entrambi i criteri.

³⁹ In base al **considerando 24** della direttiva, a seconda della struttura organizzativa dell'organismo di gestione collettiva, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da un organo distinto, o da tutti o alcuni direttori del consiglio di amministrazione che non esercitano compiti esecutivi nelle attività dell'organismo di gestione collettiva.

siano utilizzati per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti (**art. 13**).

Con riguardo alla **concessione di licenze** sui diritti, la direttiva stabilisce, in particolare, che le condizioni di concessione devono essere basate su **criteri oggettivi e non discriminatori**. Prevede, altresì, che i titolari dei diritti devono ricevere una **remunerazione adeguata** e che le tariffe relative all'uso dei diritti devono essere ragionevoli in rapporto, fra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, nonché alla natura e alla portata dell'uso delle opere (**art. 16**).

Infine, la direttiva prevede specifici **obblighi di trasparenza e informazione**, non solo nei confronti dei titolari dei diritti, fra i quali rientra la predisposizione di una **relazione di trasparenza annuale**, che è approvata dall'assemblea generale dei membri. La relazione annuale contiene, tra l'altro, i documenti di bilancio e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio (**artt. 18-22**).

Il Titolo III (Concessione di licenze multiterritoriali per i **diritti sulle opere musicali online** da parte di organismi di gestione collettiva), stabilisce i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare per poter concedere licenze multiterritoriali (**art. 23**).

In *primis*, essi devono avere **capacità sufficienti** per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare gli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari degli stessi (**art. 24**).

Ulteriori prescrizioni riguardano, tra l'altro, la **trasparenza** e la **correttezza** delle **informazioni** sui repertori musicali, nonché la **fatturazione** ai fornitori di servizi e il **pagamento** dei titolari dei diritti. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si prevede che gli organismi di gestione collettiva distribuiscono gli importi dovuti in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *online* (**artt. 25-28**).

Eventuali **accordi di rappresentanza** tra diversi organismi di gestione collettiva, in virtù dei quali un organismo incarica un altro organismo di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* del proprio repertorio musicale, **non hanno natura esclusiva**. Peraltro, un organismo che già concede licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali *online* del repertorio di uno o più altri organismi, non può rifiutarsi di stipulare un ulteriore accordo di rappresentanza (**artt. 29-30**).

I requisiti stabiliti dal Titolo III **non si applicano** agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* richiesti da un'emittente radiotelevisiva per consentire la diffusione *online*, in diretta o in differita, di propri programmi televisivi o radiofonici, ovvero di ogni altro materiale ad essi accessorio, pur se trasmesso precedentemente (**art. 32**).

Al riguardo, il **considerando 48** ricorda che, di norma, gli organismi di diffusione radiotelevisiva operano, per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali, in base a una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva, spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Al fine di agevolare la diffusione anche *online*, in diretta e in differita, dei medesimi programmi radiotelevisivi, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale di una licenza per i diritti su opere musicali *online*.

Il Titolo IV, nel quale, come *ante* visto, sono ricompresi gli artt. **artt. 34, par. 2, e 38, applicabili** solo agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online* su base multiterritoriale:

- stabilisce che gli organismi di gestione collettiva individuino procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei **reclami**, anche attraverso procedure di **risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 33-35)**;
- prescrive il **rispetto**, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle disposizioni di diritto interno adottate in base alla direttiva, attraverso il **controllo delle autorità competenti** designate dagli Stati membri che, a tal fine, possono imporre sanzioni e adottare misure in caso di inosservanza. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione entro il termine per il recepimento della direttiva (**art. 36**);
- disciplina i meccanismi di cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali, disponendo, in particolare, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione UE, **entro il 10 ottobre 2017**, una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze nel proprio territorio, che contiene anche informazioni sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (**art. 38**).

Il Titolo V (Relazioni e disposizioni finali) dispone, in particolare, che, entro il medesimo termine per il recepimento della direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione UE un **elenco degli organismi di gestione collettiva** con sede sul proprio territorio (**art. 39**).

Inoltre, prevede che entro il **10 aprile 2021** la Commissione valuta l'applicazione della direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al

Consiglio una **relazione** sull'applicazione della stessa, che include anche l'eventuale necessità di una revisione (**art. 40**).

Infine, istituisce un **gruppo di esperti**, composto da rappresentanti delle autorità competenti e presieduto da un rappresentante della Commissione, con compiti sostanzialmente consultivi e di studio (**art. 41**).

Il termine per il recepimento della direttiva da parte dei singoli Stati membri è fissato al **10 aprile 2016**.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

In materia di **diritto d'autore** si segnalano le seguenti **comunicazioni** della Commissione europea in fase di esame:

- La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - **Strategia per il mercato unico digitale in Europa - COM(2015)192**, che fa riferimento ad una disciplina moderna e più europea del diritto d'autore.

Come rilevato dalla Commissione, soprattutto per i **programmi audiovisivi** resistono le barriere che impediscono l'accesso oltre frontiera ai servizi contenutistici protetti dal diritto d'autore. Il consumatore si trova spesso impossibilitato ad usare oltre frontiera servizi contenutistici (ad esempio, servizi video) acquistati nel paese d'origine. **Secondo i dati della Commissione, nell'UE è accessibile oltre frontiera meno del 4 per cento di tutti i contenuti di video a richiesta.** A tal fine, la Commissione formulerà entro il 2015 proposte legislative volte ad **eliminare le differenze fra i diversi regimi normativi nazionali del diritto d'autore**, al fine di ampliare l'accesso *on line* alle opere in tutta l'UE. Le proposte riguarderanno, in particolare, la portabilità dei contenuti e l'accesso ai servizi *on line* oltre frontiera, purché di provenienza lecita, ossia rispettosi dei diritti di proprietà intellettuale. La Commissione riesaminerà anche la direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo per valutare l'opportunità di estenderla alle trasmissioni *on line*.

- La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - **Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - COM(2015)610**.

La Commissione annuncia che presenterà in dicembre la sua visione per un approccio più moderno e più europeo sui diritti d'autore che tenga conto della rivoluzione digitale. Presenterà anche proposte sui diritti in materia di contratti digitali. Altre iniziative riguardanti temi come il **diritto d'autore**, i geoblocchi, il libero flusso dei dati, le tecnologie *cloud* e l'IVA applicabile al commercio elettronico **saranno presentate nel corso del 2016**.

Cenni al quadro normativo nazionale in materia

La protezione del **diritto d'autore** e di altri **diritti connessi** al suo esercizio è disciplinata dalla [legge n. 633 del 1941](#). In particolare, essa disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1)⁴⁰, ponendo misure a **tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali** (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera)⁴¹. Con riferimento alla tutela del **diritto d'autore**, l'attività di intermediazione è stata **riservata in via esclusiva alla SIAE** dall'**articolo 180** della **L. 633/1941**. In particolare, tale attività è esercitata per effettuare: la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. In ogni caso, l'esclusività della SIAE non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti. Invece, a seguito dell'**articolo 39, comma 2**, del [decreto-legge n. 1 del 2012](#) (legge n. 27 del 2012), l'attività di amministrazione e intermediazione dei **diritti connessi** al diritto d'autore⁴² - già affidata in via esclusiva all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), di cui alla [legge n. 93 del 1992](#) -, è divenuta **libera**⁴³.

⁴⁰ Sono altresì protetti i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

⁴¹ Il testo originario della L. 633/1941 ha subito numerosi interventi di modifica, anche in recepimento di direttive comunitarie (tra le altre, si ricordano le modifiche apportate dal d.lgs. 68/2003, *Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, e dal d.lgs. 140/2006, *Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*).

⁴² Si intendono per **diritti connessi** quelli riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. Si tratta, sostanzialmente, di coloro che offrono l'opera alla fruizione del pubblico e sono anch'essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi, anche di diritti morali (<https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-connessi/i-diritti-connessi>). I diritti connessi sono regolati dal Titolo II della L. 633/1941 (artt. 72-101). In particolare, si tratta di: diritti dei produttori di fonogrammi (Capo I); diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (Capo I-bis); diritti audiovisivi sportivi (Capo I-ter); diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (Capo II); diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (Capo III); diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (Capo III-bis); diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Capo III-ter); diritti relativi a bozzetti di scene teatrali (Capo IV); diritti relativi alle fotografie (Capo V); diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto (Capo VI); diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (Capo VII).

Più nello specifico, l'art. 80 considera artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. L'art. 82 dispone, inoltre, che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; i direttori dell'orchestra o del coro; i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento.

⁴³ La disposizione è intervenuta allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo

Ai sensi del **co. 3** dello stesso art. 39, i requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti con il [DPCM 19 dicembre 2012](#)⁴⁴, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. [Qui](#) l'elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore aggiornato al 7 luglio 2015.

Tra le imprese presenti nell'elenco vi è anche il [nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori \(nuovo IMAIE\)](#), istituito con l'**art. 7** del [decreto legge n. 64 del 2010](#) (L. 100/2010), dopo la liquidazione dell'IMAIE⁴⁵.

competitivo e consentendo una maggiore economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti.

Sull'argomento, si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato già con [segnalazione al Parlamento A.S. 280 del 4 giugno 2004](#) aveva evidenziato che: "L'esistenza di un organismo di gestione collettiva di detti diritti - come già per i diritti di utilizzazione economica dell'autore - sembra trovare razionale giustificazione nell'esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato livello di protezione ai titolari dei diritti connessi, evitando disparità di trattamento tra gli stessi. In tale contesto, tuttavia, risulta sproporzionata la previsione di un regime di intermediazione necessaria dell'IMAIE, rispetto al quale cioè non viene riconosciuta alcuna libertà di scelta in capo ai titolari dei diritti stessi. Vale, infatti, evidenziare che l'IMAIE svolge la funzione di intermediario collettivo necessario, attribuita allo stesso dalla legge n. 93/1992, indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato in tal senso da parte dei titolari dei diritti di cui trattasi. Orbene, siffatta limitazione, determinata dalla mancata previsione della menzionata facoltà di scelta in capo ai singoli artisti, non appare, in realtà, sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente la compressione dei diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale propri della sfera giuridica del titolare dei diritti connessi. Ed appare, altresì, idonea a configurare una ingiustificata posizione di preminenza in capo all'IMAIE stesso. Sul punto, si ritiene, pertanto, opportuno garantire che sia tutelato l'interesse del titolare del diritto a determinarsi autonomamente circa le scelte di gestione dei propri diritti e, quindi, che sia salvaguardata la sua facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l'esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all'esercizio del proprio credito al compenso. Una revisione in tal senso dei profili sopra richiamati in relazione alla normativa in esame appare, dunque, più coerente con la disciplina posta a tutela della concorrenza sia per quanto riguarda le modalità di effettiva salvaguardia degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori, sia per quanto riguarda la posizione dell'IMAIE nel settore in questione, atteso che le sue funzioni di intermediario sarebbero in tal modo conseguenza di un potere di rappresentanza di fonte volontaria. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale della esaminata normativa in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori".

⁴⁴ GU n. 59 dell'11 marzo 2013.

⁴⁵ A seguito delle particolari criticità emerse con riferimento alla gestione dell'Istituto - evidenziate, in particolare, dalla relazione del collegio dei revisori dell'ente datata 17 settembre 2008 ed allegata al decreto di estinzione - con [decreto del Prefetto di Roma n. 33961/606/2009](#) del 30 aprile 2009 l'IMAIE è stato dichiarato **estinto** per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito. Successivamente, sono stati nominati tre commissari liquidatori, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, compresa la riscossione e la distribuzione agli aventi diritto dei compensi maturati e non riscossi prima e nel corso dell'attività liquidatoria. Più ampiamente, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 606 \(Tomo I\), del 6 marzo 2012](#), predisposto in occasione dell'esame del D.L. 1/2012.

Si tratta di una associazione con personalità giuridica di diritto privato, **costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori, “al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93”**, relativi proprio alla tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori e all’attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. Più specificamente, al nuovo IMAIE sono stati trasferiti **compiti e funzioni del vecchio istituto** e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori⁴⁶.

Si ricorda, infine, che la disciplina dei diritti connessi è stata riordinata, come previsto dall’art. 7 del D.L. 64/2010, ma tenendo conto della liberalizzazione introdotta dal citato art. 39, co. 2, del D.L. 1/2012, con [decreto interministeriale 17 gennaio 2014](#)⁴⁷.

Con riferimento alla **liberalizzazione dell’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi** e, viceversa, dell’**esclusività riservata alla SIAE per l’attività di intermediazione relativa al diritto d’autore**, il Governo, [rispondendo](#) il 9 gennaio 2014 all’interrogazione a risposta immediata [3-00534](#), nel sottolineare la profonda diversità del sistema economico gestionale del settore dei diritti connessi da quello del diritto d’autore, ha evidenziato che “In Italia, sin dalla [sentenza n. 25 del 1968](#), confermata dalle sentenze [n. 65 del 1972](#) e [n. 215 del 1986](#), la Corte costituzionale ha sancito la legittimità e l’esclusiva di legge, riconoscendo la concreta insostituibilità delle attività di intermediazione e riconosciuta la **funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale**. In senso analogo si è più volte pronunciata la Corte suprema di Cassazione e da ultimo, con la [sentenza n. 241 del 1990](#), la stessa Corte costituzionale, che ha ribadito come l’enorme diffusione dell’ingegno rende in concreto quasi sempre indispensabile l’attività di intermediazione della SIAE. Ciò vale in particolare anche per le opere straniere, rispetto alle quali l’accesso all’utilizzazione può avvenire in generale solo attraverso il detto ente. La Corte ha notato che è compito della SIAE anche favorire la piena diffusione della cultura, compito che potrebbe essere facilmente disatteso se l’ente non fosse soggetto agli obblighi del monopolista. La Corte, infatti, ha ritenuto applicabile alla SIAE l’articolo 2597 del codice civile, che sancisce a carico del monopolista l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’attività osservando la parità di trattamento”. Il Governo ha poi concluso evidenziando che “Tutti gli autori comunitari, a prescindere dal loro successo, hanno quindi diritto di essere tutelati per motivi di interesse pubblico. La libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese all’interno del mercato dell’Unione, che pure viene evocata a sostegno di un’asserita necessità di una liberalizzazione, comporta semplicemente che il cittadino o l’impresa che voglia stabilirsi all’interno di un altro Stato membro non venga discriminato rispetto ai cittadini e alle imprese operanti in questo Stato membro”.

⁴⁶ L’istituto è soggetto alla vigilanza congiunta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, del MIBACT e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁴⁷ GU n. 52 del 5 maggio 2014.

Direttiva 2014/92/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016)

Per la descrizione analitica del contenuto della direttiva 2014/92/UE, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 13** (v. *infra*) contenente i principi e criteri direttivi specifici di delega.

Direttiva (UE) 2015/637
*del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e
cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini
dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la
decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1° maggio 2018)*

Per la descrizione analitica del contenuto della direttiva (UE) 2015/637, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 5** (v. *infra*) contenente i principi e criteri direttivi specifici di delega.

Direttiva (UE) 2015/652
del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017)

La [direttiva \(UE\) 2015/652](#) stabilisce le **modalità per dare attuazione** alle prescrizioni della [direttiva 98/70/CE](#) che definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare.

L'articolo 7-bis della [direttiva 98/70/CE](#) contiene misure in materia di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di tale prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite (paragrafo1). A partire dal 2011 i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6%, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10% (paragrafo 2). Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una comunicazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente.

L'articolo 3 della **direttiva (UE) 2015/652** reca, in particolare, misure riguardanti il **metodo di calcolo** che dovrà essere applicato dai fornitori nonché lo standard da utilizzare ai fini della **comunicazione dei dati**. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi.

Per il metodo di calcolo si rinvia all'**allegato I**, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula, al fine di incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (*Upstream Emission Reductions - UER*).

Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, questi saranno ridotti al minimo. I dati saranno trasmessi con cadenza annuale secondo il **formato** armonizzato indicato nell'**allegato IV**.

L'**articolo 5** della direttiva rimanda all'**allegato III** per l'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE.

I **dati da comunicare**, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al **21 aprile 2017**.

Iter di approvazione

La direttiva deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2014 ([COM\(2014\)617](#)) sulla quale né la Camera dei deputati né il Senato hanno approvato atti di indirizzo.

Procedure di contenzioso

Il 22 luglio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di **messa in mora** (procedura di infrazione 2015/0307) **per mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel**. Il termine previsto per il recepimento era l'11 giugno 2015.

Direttiva (UE) 2015/720
*del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che
modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di
recepimento 26 giugno 2017)*

La [direttiva \(UE\) 2015/720](#) stabilisce le modalità e gli obiettivi per **ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero**. L'articolo 1 contiene le modifiche da apportare a tale scopo alla [direttiva 94/62/CE](#).

La prima modifica è volta ad inserire nella direttiva 94/62/CE alcune **definizioni**, tra cui quelle di "borse di plastica in materiale leggero" e di "borse di plastica in materiale ultraleggero" identificate come borse di plastica aventi lo spessore rispettivamente di 50 e 15 micron. E' aggiunta anche la definizione di "borse di plastica oxo-degradabili", ovvero borse composte da materie plastiche che contengono additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti.

La seconda modifica inserisce nella direttiva 94/62/CE l'obbligo per gli Stati membri di adottare le **misure necessarie** atte a conseguire sul loro territorio una **riduzione sostenuta dell'utilizzo** di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto. Le misure dovranno includere l'una o entrambe le seguenti opzioni: definire un consumo annuale massimo di 90 borse di plastica in materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e di 40 entro il 31 dicembre 2025 e garantire che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti. Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri, nel fornire alla Commissione europea i dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE, dovranno riferire anche in merito all'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero. Inoltre, insieme alla Commissione europea, dovranno incoraggiare campagne d'informazione e di sensibilizzazione, soprattutto nel primo anno successivo al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/720.

La terza modifica contiene **misure specifiche** per le **borse di plastica biodegradabili e compostabili** e prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme sulle etichette e i marchi per

l'identificazione di tali borse. Tali norme dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi entro 18 mesi dalla loro adozione.

L'ultima modifica alla direttiva 94/62/CE introduce l'obbligo per la Commissione europea di **relazionare** al Parlamento europeo e al Consiglio, nei tempi stabiliti, in merito all'**impatto ambientale dell'utilizzo** delle varie tipologie di borse di plastica (borse in materiale leggero, ultraleggero e borse oxo-degradabili). E' prevista, se opportuno, la possibilità di presentare proposte legislative volte a ridurre il consumo.

Il termine per il recepimento è stato fissato al 27 novembre 2016.

Iter di approvazione

La direttiva deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 4 novembre 2013 ([COM\(2013\)761](#)), sulla quale il 17 dicembre 2013 la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica ha approvato una risoluzione ([Doc XVIII n. 39](#)) in cui si è espressa in senso favorevole, al contempo suggerendo di escludere dalla definizione di "borse di plastica in materiale leggero" le borse di plastica compostabile conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e di integrare l'obiettivo della riduzione del consumo di borse di plastica di materiale leggero con quello della sostituzione con borse riutilizzabili ovvero con borse realizzate in plastica compostabile.

Il 25 marzo 2014 la Commissione europea ha inviato una [risposta](#) fornendo alcuni chiarimenti circa le osservazioni formulate dalla 13^a Commissione.

Procedure di contenzioso

In materia di utilizzo di sacchetti di plastica, si ricorda che è tuttora in corso la **procedura di infrazione n. 2011/4030**, giunta alla fase della messa in mora complementare, avviata per la eccepita **incompatibilità con il diritto UE del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili** per asporto di merci, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In particolare, risulterebbe violato l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, che - fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la direttiva (UE) 2015/720 - reca il **divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva**.

Successivamente le autorità italiane hanno trasmesso il testo dell'**articolo 2 del DL n. 2/2012** che prevedeva una **sospensione del divieto di commercializzazione** limitata ad alcune tipologie, giudicata tuttavia una misura non proporzionata dalla Commissione.

Infatti secondo la Commissione, la **sospensione del divieto limitatamente ad alcune tipologie** di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche, **non rientranti tra i requisiti essenziali** definiti dalla direttiva, **non è conforme al diritto europeo** in quanto la direttiva medesima **non consente** agli Stati membri **di condizionare la commerciabilità degli imballaggi** né alla conformità a norme autorizzate (come la UNI EN 13432:2002 prevista dal DL n. 2/2012), né a requisiti di spessore minimo, né alla presenza di una percentuale minima di plastica riciclata nella composizione degli imballaggi.

Direttiva (UE) 2015/849
*del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
(termine di recepimento 26 giugno 2017)*

Per la descrizione analitica del contenuto della direttiva (UE) 2015/849, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 14** (v. *infra*) contenente i principi e criteri direttivi specifici di delega.